

## CXXIIª TORNATA

VENERDÌ 11 GIUGNO 1926

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

## INDICE.

Congedi . . . . .	Pag. 6118	dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente » . . . . .	6192
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguito in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 » . . . .	6194
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 766, relativo all'importazione nel Regno di carta da giornali » . . . . .	6177	(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1926, n. 361, che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe » . . . . .	6178	« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 » .	6119
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale » . . . .	6179	Oratori:	
« Conversione in legge del Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità » . . . . .	6182	CAVIGLIA . . . . .	6129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia »	6184	CIPPICO . . . . .	6130
« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico » . . . . .	6187	CORBINO . . . . .	6126
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e delle altre forze armate dello Stato » . . . . .	6189	FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	6119
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura		FRACASSI . . . . .	6124
		LUIGGI . . . . .	6122
		RAVA . . . . .	6128
		RICCI FEDERICO . . . . .	6140
		ROLANDI RICCI, <i>ff. di relatore</i> . . . . .	6131
		(Presentazione di) . . . . .	6118
		Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	6197
		Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli) . . . . .	6118
		(Presentazione di) . . . . .	6118, 6119, 6139, 6195
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	6126, 6196

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, della economia nazionale e delle comunicazioni.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Della Noce per giorni 8, Marchiafava per giorni 15, Niccolini Eugenio, Rossi Baldo, Schiaparelli, Silvestri e Zupelli per giorni otto.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di Risparmio e anticipazione del circondario di Voghera da parte della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso fissato dai regolamenti.

Invito il senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1925, n. 221, concernente il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre » (N. 504).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Supino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la disciplina della costituzione e degli

aumenti di capitale delle Società per azioni » (N. 508).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale » (N. 521).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pironti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rolandi Ricci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROLANDI RICCI. A nome dell'Ufficio Centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 3 marzo 1926, n. 332, concernente la istituzione presso la Cassa Depositi e Prestiti della tassa di ammortamento dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti dell'America del Nord e la Gran Bretagna » (N. 479).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Rolandi Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Callaini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 aprile 1926, n. 687, che autorizza a totale spesa dello Stato, la costruzione di un ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe d'accesso, sul tronco stradale Grosseto Stazione Alberese, in provincia di Grosseto » (N. 491).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Callaini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori » (Doc. N. LXVIII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori ».

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione per riferire.

GAROFALO, *ff. di relatore*. A nome del senatore Conti, assente, riferisco sulla nomina del contrammiraglio Sirianni.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con Regio decreto del 24 maggio 1926, veniva nominato senatore del Regno per le categorie 14 e 21 dell'articolo 33 dello Statuto, il contrammiraglio Giuseppe Sirianni, sottosegretario di Stato per la Marina.

La Commissione, dai documenti presentati, ha rilevato che, se non risultano le condizioni indicate nella categoria 14 dell'art. 33, non essendo stato l'on. Sirianni nominato contrammiraglio che dal 1° maggio 1925, viceversa concorrono le condizioni della categoria 21ª, non meno che le altre volute dallo Statuto.

Pertanto, a unanimità di voti, ne propone la convalida.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di procedere all'appello nominale.

REBAUDENGO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bonin Longare a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONIN LONGARE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e del Regio decreto 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Anstria, previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 » (N. 180).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Bonin

Longare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. senatore Sitta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riordinamento del servizio statistico » (N. 470).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Sitta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 833, relativo alla assegnazione in proprietà dell'Ordine Mauriziano del mobilio esistente nella Reale palazzina di Stupinigi » (N. 520).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. » Si continua la discussione generale.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Nell'altro ramo del Parlamento, traendo occasione dalla discussione del bilancio dell'economia nazionale, si è parlato dei bisogni dell'agricoltura e della necessità del sovvenzionarla più largamente per accrescere la produzione agraria e così si è parlato del Credito agrario, che è lo strumento di codesto finanziamento.

Or consentite, onorevoli colleghi, che io ne parli a mia volta in Senato, poichè l'argomento è davvero di vitale importanza per l'economia nazionale e per la nostra agricoltura. Il pro-

curarle e l'assicurarle più largo finanziamento, completerebbe il quadro delle iniziative e degli sforzi, fatti sapientemente e lodevolmente dal Governo nazionale, per incrementare sotto ogni forma la produzione del nostro Paese, quadro che con legittima compiacenza, ci ha disegnato ieri col suo suggestivo discorso l'onorevole ministro Belluzzo e che noi abbiamo con pari compiacenza ascoltato, auspicando che si giunga al pareggio del nostro bilancio commerciale, così come si è fortunatamente giunti al pareggio del bilancio finanziario.

Tutti siamo perfettamente d'accordo che all'intento di aumentarne la produzione intensiva ed estensiva, si debbano procurare ed assicurare maggiori capitali all'agricoltura, per l'esercizio, per le miglierie e per le trasformazioni agrarie che una tecnica più evoluta può suggerire e imporre, e il Credito agrario — che ne è il necessario strumento — deve richiamare certamente l'attenzione e le cure di noi tutti, del Governo e del Parlamento.

Del Credito agrario si parla in Italia da oltre 60 anni, e ricordiamo tutti la calorosa propaganda del benemerito senatore De Vincenzi, alla quale si poteva appuntare una sola manchevolezza, quella del fare del mitissimo saggio d'interesse, la condizione assoluta del Credito all'agricoltura, mentre all'agricoltura giova bensì, come ad ogni forma di produzione, la mitezza dell'interesse, ma essa è di per sé capace di remunerare il capitale che le si consente e le si affida.

Da allora una larga teoria di provvedimenti sono stati consacrati da leggi e da regolamenti per promuovere, istituire e disciplinare questo Credito agrario, sia per le modalità e per le garanzie, sia per gli Istituti chiamati o autorizzati ad esercitarlo, provvedimenti sempre inadatti, inefficaci, o troppo poco efficaci.

Si è demandato l'esercizio del Credito agrario ad Istituti esistenti: Casse di risparmio — Crediti fondiari — e si sono anche costituiti Istituti speciali, segnatamente nel Mezzogiorno, e nell'Italia centrale (Lazio e Umbria) e nella Liguria, ma con capitali insufficienti, tanto che male risposero al compito e per amministrazioni talvolta anche meno corrette, non giunsero a riscuotere la fiducia necessaria, e dare all'agricoltura gli aiuti che se ne ripromettevano.

I molti provvedimenti di Governo e di Parlamento relativi al credito agrario sono stati codificati in un Testo Unico dell'aprile 1922, e poi vennero, anche dopo, nel dicembre 1925 i provvedimenti che dall'on. Serpieri — benemerito e competente sottosegretario all'agricoltura, che li promosse e li elaborò — hanno preso il nome. Provvedimenti anche codesti, purtroppo, inapplicati e non tutti applicabili, malgrado i non lievi stanziamenti fatti sul bilancio dello Stato.

Ora la questione — rimasta così insoluta e sospesa, si è fatta sempre più impellente ed urgente, dopo che l'illustre Capo del Governo — con la incontrastata autorità sua e con la grande energia che è pur tutta sua — ha proclamata la necessità di venire in aiuto alla produzione agricola e di aumentarla in modo da sopperire ai bisogni del Paese ed ha promesso ed ha commesso ai suoi collaboratori dell'economia e delle finanze di escogitarne e di concretarne i mezzi.

Sulla necessità di procurare e di fornire i capitali occorrenti all'intensificazione della produzione agraria, siamo tutti d'accordo, ripeto — e non vi può essere contesa.

Il disaccordo può nascere e nasce sulla misura e sulle modalità.

Qui è sorto il concetto ed è stato formato il progetto di un grande Istituto centrale — statale o parastatale che sia — di Credito agrario-fondario, che dovrebbe essere dotato di ingenti capitali — di miliardi — forniti dallo Stato, e da altri Istituti parastatali (Cassa nazionale assicurazioni sociali — Istituto nazionale delle assicurazioni), e nel quale si fonderebbero e si accentrerebbero tutti gli altri Istituti regionali di credito agrario, già costituiti.

A questo Istituto dovrebbero anche concorrere le Casse di risparmio con 4/00 dei loro depositi, dimenticando che le Casse di risparmio naturalmente vi si ribellano, e vi si debbono ribellare perchè esse da tempo già, e in non lieve misura, esercitano il credito agrario, e perchè i depositanti non ammettono sdoppiamenti o spostamenti di responsabilità e vogliono — per avervi fiducia — che i loro depositi siano amministrati dagli Istituti ai quali li hanno affidati.

Questo grande Istituto di credito agrario e fondiario sederebbe al centro ed avrebbe le sue

propaggini, ossia gli organi suoi, alla periferia con uffici minori che si dovrebbero creare ed attrezzare, con una impalcatura e con una bardatura nuova, di grandissimo costo, di malsicura azione, con sciupio di stipendi e di prebende, che si può immaginare senza che vi insista, e che renderebbe l'esercizio del credito agrario una voragine di spese, prima che un benefico aiuto all'agricoltura e agli agricoltori. La cosa è tanto evidente da non pensarne necessaria la dimostrazione.

D'altrende non sussiste neppure, in rapporto ai capitali occorrenti, la necessità di questo grande Istituto, perchè se intendiamo alle bonifiche e alle irrigazioni, queste sono grandi opere pubbliche che lo Stato solo può imprendere, od aiutare coi suoi contributi e coi sussidi e che, se intraprese da Consorzi, sono già finanziate e lo possono essere anche in più larga misura, dagli Istituti parastatali esistenti, o dal consorzio di credito per opere pubbliche, che egregiamente vi intende.

Se si tratta di costruzione di case coloniche o anche di maggiori trasformazioni agrarie, abbiamo pur già i crediti e i mutui fondiari. Se si tratta di latterie, di cantine sociali, di affittanze collettive, o di altre forme cooperative di produzione, abbiamo anche già l'Istituto di credito per la cooperazione, che vi provvede.

Il vero credito agrario-fondario al quale è da pensare, si limita così al credito di esercizio, e al credito per le miglierie minori o maggiori, che possono anche essere importanti trasformazioni agrarie, ma che non richiedono e non saranno sicuramente tutti richiesti, i miliardi cui si accenna per il grande Istituto. Il quale così, per l'accentramento dannoso che recherebbe seco, per le spese d'impianto e di attrezzatura che richiederebbe, per l'impossibilità di costituirlo e di farlo funzionare sollecitamente, non risponderebbe a nessuno dei requisiti, evidentemente necessari, e cagionerebbe delusioni, più che benefici, e sicuramente sacrifici maggiori allo Stato, al quale dobbiamo chiedere il meno possibile e possibilmente soltanto agevolanze fiscali.

E giova aggiungere che il giorno in cui — e non sarebbe lontano — l'Istituto centrale dovesse emettere cartelle sue, vi troverebbe molto difficilmente predisposto il mercato, già impari ad assorbire le cartelle degli Istituti fondiari

che pure hanno antica e nobile tradizione e sono sorretti da sicura fiducia nelle loro singole regioni.

Al progetto di questo grande Istituto centrale — che finirebbe per essere pericoloso Istituto di Stato — si contrappone la proposta fatta dalle Casse di risparmio e già sottoposta all'onorevole Ministro per l'economia nazionale, di un esercizio del credito agrario e fondiario fatto, disciplinato e finanziato dalle casse di risparmio a mezzo di una Sezione autonoma del loro Istituto di credito — costituito non è molto e sedente in Roma — chiamato a collegare le iniziative e l'azione delle Casse di risparmio nell'intento del pubblico bene, e con le finalità che animano le Casse di risparmio.

Onorevoli colleghi, Voi sapete cosa sono le Casse di risparmio in Italia, Istituti di credito disinteressati, disinteressatamente amministrati, senza azionisti e senza dividendi, senza ombra di speculazione, che sono onore e vanto delle nostre regioni, che hanno sempre risposto all'appello dello Stato, e che hanno molte benemerenzze e che chiedono di aggiungerne un'altra maggiore, con l'esercizio più intenso e più esteso di questo credito agrario chiamato a rianimare e rinvigorire la nostra agricoltura.

Con questa Sezione autonoma dell'Istituto delle Casse di risparmio, tutto si fa semplice e infinitamente meno costoso.

Un ufficio modesto al centro, donde partirebbero le direttive e si eserciterebbe quel tanto di controllo necessario, ma non ingombrante.

Alla periferia nelle varie regioni e nei vari centri più piccoli, le Casse di risparmio, aggregate e già collegate con l'Istituto, fungerebbero da Agenzie, per la raccolta delle domande di prestiti, per la loro istruttoria tecnica e legale, per i contratti e le operazioni, per la vigilanza dell'impiego dei fondi forniti, con quegli uffici, che, debbano pur essere di qualche poco ingranditi, hanno già tutte le Casse di risparmio.

Quanta semplicità di congegni e quanta conseguente economia di costo nell'esercizio del Credito agrario! E queste Casse di risparmio che sarebbero gli organi del loro Istituto, hanno sperimentata conoscenza dei bisogni locali, dell'ambiente agricolo e possono meglio giovare della collaborazione delle organizzazioni agrarie già esistenti nei centri, nei quali esse

operano (Cattedre ambulanti, Consorzi agrari, ecc.).

Questo Istituto delle Casse di risparmio e le Casse di risparmio che ne costituiscono la solida compagine, hanno dietro di sé capitali che si cifrano a 13 o 14 miliardi e possono quindi fornire in giusta parte quello che è dovuto all'agricoltura, senza venir meno agli altri compiti loro: e lo forniranno volentieri perchè è nella loro tradizione di farlo e perchè sanno che la maggior parte dei loro depositi vengono dagli agricoltori, ed è giusto e degno che ritorni come impiego alla terra ed agli agricoltori, con beneficio loro, degli Istituti e del Paese.

Io non so cosa si possa pensare o prospettare di meglio.

Per quanto l'impresa non sia facile, la si può e la si deve tentare, senza rischio e senza il pericolo di delusioni.

Qui, non occorre di fare come si è immaginato per il grande Istituto, una specie di preventivo del fabbisogno agricolo in ogni singola regione; per ripartire i capitali di cui si dispone, impresa immane e irrealizzabile: presso ogni Cassa pulseranno automaticamente i bisogni e vi si potranno adeguare le risorse dell'Istituto.

E per venire in aiuto e provvedere a quei centri dove per qualsiasi ragione sia manchevole l'azione delle Casse di risparmio, gioverà la solidarietà e la colleganza delle Casse di risparmio nell'Istituto e varrà ancora quell'emissione delle cartelle che è chiamata ad aumentare od integrare, a vantaggio di tutte le regioni, i capitali necessari.

L'emissione delle cartelle, che sarebbe problema grave per un nuovo Istituto centrale, diventa invece impresa meno difficile per la Sezione autonoma dell'Istituto delle Casse di risparmio, poichè le cartelle troveranno agevole collocamento presso le stesse Casse di risparmio perchè esse hanno la garanzia del loro Istituto.

Così questo Istituto delle Casse di risparmio potrà provvedere a tutta l'Italia peninsulare e insulare, con le potenti Casse di risparmio dell'Italia settentrionale e centrale, e nel Mezzogiorno e nelle isole o con filiali proprie o meglio ancora con i poderosi Banchi di Napoli e di Sicilia, già partecipanti all'Istituto, e che nel nuovo assetto che per loro si va progettando saranno anche resi, ed è necessario ed è indi-

spensabile che così sia, sempre più atti e in grado di provvedere ai bisogni dell'agricoltura delle loro regioni.

E non ho altro da dire. Sorvolo così sopra le modalità della proposta delle Casse di risparmio che l'onorevole ministro conosce, e che si potranno anche mutare in meglio e rendere più adatte e più pratiche e delle quali è intanto inutile che parli al Senato, che non voglio stancare, anche per crescerne la simpatia alle nostre proposte.

Qui intendevo soltanto di porre i termini della questione, affidandola alla vostra sapienza e alla vostra esperienza.

Io ho fede che il valoroso Capo del Governo — l'on. Mussolini — sempre ed anche in questo lungimirante, ed i valenti suoi collaboratori — segnatamente i ministri dell'economia nazionale e delle finanze — on. Belluzzo e on. Volpi — peseranno la proposta delle Casse di risparmio e vedranno — nella loro saviezza — se tra un grande Istituto, che mal potrebbe funzionare e imporrebbe grandi sacrifici, e le Casse di risparmio possa essere dubbia la scelta. (*Approvazioni*).

LUIGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGGI. Onorevoli senatori. Sento il dovere, ed anche per me il piacere, di esprimere ammirazione e plauso per l'opera attiva ed energica che svolge il ministro dell'economia nazionale nello svegliare in tutti gli italiani, il sentimento del dovere di utilizzare e preferire sempre i prodotti nazionali ai prodotti esteri.

La nostra industria è sviluppata abbastanza da poter soddisfare a tutti i bisogni del paese, ma purtroppo moltissimi prodotti che potrebbero ordinarsi a fabbriche italiane si ordinano ancora a fabbriche straniere; in questo senso il ministro — e gli va dato plauso — nel gennaio dello scorso anno ha emanato un decreto con cui le Amministrazioni pubbliche, in genere e specialmente le Amministrazioni statali e quelle Autarchiche, sono obbligate assolutamente a dar la preferenza ai prodotti nazionali. Purtroppo qualche volta, in cui ho avuto occasione di girare qua e là per esaminare lavori pubblici dipendenti sia dal Governo, sia da enti pubblici, e specialmente dei comuni, ho trovato che finora forse non tutti conoscono

questo decreto e non sarebbe male una qualche circolare, non solo a tutti gli uffici statali e parastatali, ma anche ad altri uffici ed Enti pubblici che adoperano denaro pubblico per eseguire opere pubbliche, e ricordar loro questo decreto, in modo che diano all'industria nazionale la preferenza sopra l'industria straniera. E parlo specialmente per la produzione di materiali per acquedotti: si stanno facendo fortunatamente, e con lode del Governo fascista, moltissimi acquedotti con beneficio immenso per l'igiene, ma nei quali vedo purtroppo che non sempre si adoperano materiali italiani, che pur sarebbero adattatissimi al caso. Ci sarebbe la scusa che forse l'industria italiana non produce abbastanza o non sempre è puntuale nelle consegne, ma si potrebbero distribuire queste opere di acquedotti con un certo giudizio, sopra un certo periodo di tempo, in modo da non sovraccaricare in certi momenti di troppo l'industria nazionale, che in altro momento viene ad essere non sufficientemente fornita di ordinazioni.

Plaudo poi all'iniziativa di chiamare i consumatori di carbone e di combustibili ad una più, non direi scientifica, perchè sarebbe pretendere troppo, ma ad una più accurata condotta dei fuochi per i combustibili che consumano: se non erro il ministro ci ha detto ieri che si introducono dall'estero quasi per due miliardi di lire di combustibile straniero; se si considera che condurre il fuoco bene o male può rappresentare uno spreco dal 10 al 20 per cento più o meno di combustibile, questo rappresenta uno spreco da 200 a 400 milioni di lire, che con una maggior cautela potrebbero essere risparmiati. E in questo senso mi raccomando al ministro di ripetere spesso questa raccomandazione alle Associazioni di utenti di caldaie, onde i consumatori di combustibile straniero non se ne dimentichino: *repetita juvant*.

! In questo senso farei anche un'altra raccomandazione: la nostra agricoltura, malgrado non adoperi abbastanza sostanze azotate quanto altre nazioni, per meglio sviluppare e intensificare la produzione, tuttavia già consuma oltre 160 forse 170 mila tonnellate di materiali azotati, il che fa sperare bene nell'avvenire; vuol dire che i nostri agricoltori hanno capito la importanza dell'uso di questi concimi chi-

mici. Però se ne importano troppi dall'estero. Oltre a 70 o 75 mila tonnellate di materie azotate, specialmente nitrati di soda, vengono importati dall'estero, e questo non dovrebbe succedere fra qualche anno, perchè la produzione nazionale si sviluppa, e può essere incoraggiata maggiormente se si facesse una campagna attiva dalle nostre cattedre ambulanti di agricoltura per la preferenza ai concimi chimici nazionali di fronte a quelli esteri. I nostri agricoltori sono gente molto conservatrice, sono abituati a vedere i sacchi con quelle tali marche, con quelle tali cifre e quindi pare a loro che adottare prodotti italiani senza quelle tali marche non sia prudente e così continuano ad adoperare prodotti esteri già sperimentati da anni. Ma in questo senso, siccome il prodotto italiano è perfettamente buono quanto quello estero, una efficace azione di istruzione da parte delle cattedre ambulanti di agricoltura sul loro uso, farebbe molto per sviluppare anche da noi la produzione di concimi azotati, i quali poi, come tutti ben sapete, hanno importanza grandissima nella produzione degli esplosivi e di altri materiali da guerra. È bene, per prudenza, produrre noi in Italia tutto ciò che occorre di concime chimico e azotato perchè, non si sa mai potrebbero quelle fabbriche in un momento, che speriamo lontano, essere utili per altri bisogni del Paese.

E infine chiamo l'attenzione del ministro sopra una esportazione, forse un po' troppo esagerata, che si fa in Italia specialmente nell'Istria, di minerali i quali servono per la produzione dei così detti «metalli leggeri», l'alluminio e il magnesio, che sono diventati metalli indispensabili per certi meccanismi e accessori usati nell'aeronautica. Non dirò la importanza che può avere l'aeronautica in una campagna bellica futura, che pure auguro lontana, ma siccome non siamo ricchissimi di questi minerali, raccomando molto di tenere d'occhio i depositi di bauxite e altri minerali di alluminio e di magnesio, onde conservare sempre in Paese una buona riserva di questi minerali per qualunque eventualità futura.

E con questo ho finito le mie raccomandazioni. Ma rinnoverò ancora a sua eccellenza il mio plauso per l'opera che sta svolgendo, la quale è veramente ammirevole e non facile, ma che, ne sono sicuro, egli riuscirà a portare

a compimento per il bene del nostro paese. (*Approvazioni*).

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Mi ero iscritto nella discussione generale di questo bilancio per richiamare l'attenzione del Governo su alcuni argomenti, che hanno particolare importanza in questo momento e per alcuni dei quali occorrono solleciti provvedimenti.

Il fatto di parlare dopo le dichiarazioni del ministro che ad alcuni di questi argomenti ha già accennato rendono più brevi ancora le mie osservazioni, che farò in stile assolutamente telegrafico.

Il ministro ha enunciato ieri al Senato cifre veramente impressionanti di miliardi che il Paese deve mandare all'estero per ottenere il pane indispensabile all'alimentazione della popolazione, carbone, petrolio, ferro, prodotti necessari alla vita di ogni popolo civile.

Il costo di queste importazioni porta uno squilibrio grave nella bilancia commerciale con le conseguenze più onerose sul bilancio economico della nazione e sui cambj. Tutti gli Stati si preoccupano della bilancia commerciale ed il Governo italiano in modo speciale.

Il ministro ci ha detto ieri in qual modo abbia cercato di provvedere alla difficile situazione.

La battaglia del grano, che ha suscitato così fervida cooperazione da parte di tutti gli agricoltori, ridurrà d'anno in anno il grave tributo che paghiamo all'estero e ci renderà completamente liberi da questo balzello in epoca speriamo assai prossima.

Le ricerche per ritrarre dal suolo nazionale il petrolio, il carbone, il ferro sono spinte dal Governo colla massima alacrità e con mezzi che dall'iniziativa privata non si potevano attendere.

Il ministro ci ha dato la buona novella che la scienza crede poter affermare che queste materie, che si riteneva la natura avesse negate all'Italia nostra, devono esistere in misura abbastanza larga nel suolo italiano.

È quindi altamente encomiabile l'opera del Governo per giungere al più presto a risultati pratici. Sarà un grande successo per l'economia nazionale potersi liberare dalla necessità di ri-

chiedere all'estero queste materie di prima necessità. Ma questo non basta. Occorre anche aumentare la produzione industriale e agricola tutta ed aumentando la produzione occorre poter accrescere la esportazione

Anche a questo problema si è applicato il Governo ed il ministro ha accennato ieri all'Istituto delle esportazioni. Egli ha pure detto che mentre da parte nostra ci sforziamo di aumentare l'esportazione, gli Stati stranieri innalzano barriere contro i prodotti italiani — e nonostante i trattati conclusi — l'Italia deve subire danni non lievi dalla legislazione doganale degli Stati coi quali ha pattuito la clausola della nazione più favorita.

— Il regime doganale nostro non è il meglio adatto a difendere la produzione nazionale. Assai migliore è il sistema della tariffa autonoma massima e minima adottata da altri Stati.

Antico fautore della tariffa autonoma io mi permetto richiamare tutta l'attenzione del Governo sull'opportunità di esaminare se non convenga mutare sistema. I trattati in vigore sono tutti di breve durata. Un esame attento del regime doganale presente sarà molto utile prima di legarci con nuove convenzioni.

È sempre vantaggioso essere padroni della propria tariffa. A chi offre la clausola della nazione più favorita si accorda la tariffa minima.

A chi non fa concessioni si applica la tariffa massima. Quando l'interesse nazionale lo richiede si aumenta la tariffa minima e non si è vincolato da altri impegni.

Auguro che il ministro si persuada del vantaggio di tale sistema che è tanto maggiore in epoca come la presente quando oltre a tutte le altre mutevoli condizioni industriali e commerciali, v'è sempre l'incognita del ribasso o del rialzo della moneta dei diversi Stati coi quali si è legati da trattati.

E passo ad un altro argomento.

Costruzione di abitazioni. Il Governo si è sempre preoccupato di questo grave problema ed ha emanato molti provvedimenti dei quali uno assai efficace, l'esenzione dall'imposta fabbricati per diversi anni.

Ritengo che questo sia stato il provvedimento più pratico. Ma non basta.

La maggior parte delle case vengono ancora costruite da impresari che spesso hanno già accaparrati i terreni, che costruiscono per spe-

culazione e cominciano le costruzioni senza sapere neppure a chi le venderanno.

Questi costruttori lavorano col credito che loro fanno le Banche. Lo scorso anno si costruiva moltissimo.

Il rincaro del danaro dapprima, e poi la restrizione del credito, ha prodotto una diminuzione notevole di nuove costruzioni che si constatata generalmente nella stagione presente.

Sarà utile esaminare se non convenga accordare altre facilitazioni di credito perchè si continui a costruire case per vincere la crisi che dura da anni.

Un rimedio certamente efficace sarebbe prorogare ancora l'esenzione d'imposte per un trentennio a tutte le costruzioni che si iniziassero entro il 1927. È una concessione che non porta alcun aggravio e prepara anzi materia imponibile entro un termine, che trattandosi di Stato ed Enti pubblici, si deve considerare assai breve.

Raccomando al Governo questa soluzione.

Sopra un ulteriore argomento richiamo l'attenzione benevola del ministro ed ho finito.

Molta parte dell'Italia settentrionale è stata colpita da sinistri atmosferici che hanno recato gravissimi danni.

Nevicate a primavera inoltrata, grandine, uragani, inondazioni hanno danneggiato ponti, strade ed i raccolti in molte regioni.

Il Governo è stato sollecito ad inviare ispettori per provvedere alle riparazioni delle opere pubbliche. Anche per i danni toccati all'agricoltura occorrerà provvedere in qualche modo.

Sotto il regime dell'antico catasto spettava in casi di sinistri atmosferici una riduzione o esenzione d'imposta. Col catasto nuovo non si può chiederlo perchè, si dice, di queste eventualità è stato tenuto conto nell'accertamento del reddito catastale.

Quando si tratta di sinistri gravi il danno per gli agricoltori diventa gravissimo anche perchè sulla terra pesa ora non solo il tributo fondiario ma l'imposta di reddito agrario e l'imposta complementare. Con tal sistema tributario si vengono a pagare tre diverse imposte su un reddito che può essere totalmente od in gran parte mancato. È giusto quindi che il Governo intervenga con un provvedimento eccezionale a condonare o ridurre tali imposte agli agri-

coltori che abbiano subito la perdita totale o parziale del raccolto.

Quando si attendeva l'entrata in vigore del nuovo catasto, in considerazione appunto della nuova disposizione che escludeva i reclami per la perdita dei raccolti per sinistri, atmosferici io aveva fatto presente la convenienza di istituire l'assicurazione obbligatoria per tutti i proprietari di terreni facendola pagare sul reddito catastale ed esigere dall'esattore insieme all'imposta fondiaria.

Allora io ero ancora deputato e ministro dell'agricoltura, se ben ricordo, era l'onorevole Rava che si dichiarò favorevole alla proposta.

Molti anni son passati da allora, il catasto nuovo venne in applicazione, ma dell'assicurazione obbligatoria non se ne fece nulla.

Credo che ora una proposta di questo genere sia stata presentata alla Camera per quanto riguarda l'assicurazione dei vigneti.

Se il ministro, fra i tanti problemi che deve risolvere, volesse occuparsi anche di questo e provvedere con un buon decreto-legge farebbe ottima cosa non solo nell'interesse dell'economia nazionale, ma nell'interesse di tutti gli agricoltori e specialmente dei piccoli coltivatori diretti. Ho finito. (*Vive approvazioni*).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati URoberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Carrissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Ame-

lio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Fadda, Ferraris Dante, Ferraris Maggioreino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fracassi, Francica-Nava.

Gabba, Gallini, Garofalo, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Grandi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Luiggi, Lusignoli, Lustig,

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marconi, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Millo, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pascale, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Porro.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Sanminiatelli, Santucci, Sealori, Schanzer, Sechi, Sili, Simonetta, Sitta, Squitti, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Treccani.

Valenzani, Venzi, Vigliani, Vigoni.

Zappi.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Essendo risultato dal computo dei voti che il Senato ha approvato le proposte della Commissione per la verifica dei titoli, dichiaro convalidata la nomina a senatore dell'ammiraglio Sirianni e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio dell'economia nazionale.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Onorevoli colleghi, l'onor. Rava feri, interrompendomi durante una interru-

zione non fondata, mi impedì di fargliene un'altra in seguito, a proposito dello insegnamento industriale e commerciale. Molto spesso una interruzione evita un discorso; una interruzione rientrata vi procurerà un discorso di cui il demerito toccherà all'on. Rava.

RAVA. E il merito?

CORBINO. Non vi è che demerito. (*ilarità*).

L'on. Rava ha osservato al ministro che mal si sarebbe disposto con alcuni provvedimenti recenti che distribuiscono le scuole affidate al Ministero dell'economia nazionale fra le varie Direzioni generali. Ora in realtà il provvedimento del ministro è un ritorno ad una buona norma antica. Quando i Ministeri riuniti nell'attuale Ministero dell'economia nazionale erano divisi, le scuole agrarie dipendevano dalla direzione dell'agricoltura, le scuole di commercio dipendevano dalla Direzione generale del commercio, le scuole industriali dall'Ispettorato dell'insegnamento industriale.

Dopo la riunione dei tre Ministeri in uno, parve opportuno concentrare i servizi di insegnamento commerciale e industriale alla dipendenza di un unico ispettorato. Il ministro ritorna ancora alla antica distribuzione, e, a mio parere, fa bene. Fa bene — e lo ha detto egli ieri — soprattutto per ragioni di strategia. Infatti a questo provvedimento, apparentemente insignificante, si connette una grave questione di sostanza che è bene prospettare avanti al Senato.

Da molto tempo il Ministero dell'istruzione e i Ministeri riuniti dell'economia nazionale si contendono il privilegio di impartire l'insegnamento industriale, agrario e commerciale ai nostri giovani.

La questione sembrava risolta poco tempo prima del mio avvento al Governo. Difatti il giorno seguente alla mia presa di possesso, vidi comparire il mio ottimo collega Gentile, che mi porse il saluto fraterno e mi disse: « E adesso dammi le scuole! ». Così sarebbe stato deciso dal Consiglio dei ministri prima della mia nomina. Io richiesi più in alto se la decisione fosse definitiva, e riuscii a scongiurare quello che per il momento mi pareva un pericolo.

Vi dirò francamente: eravamo nel periodo in cui si svolgeva in pieno quella specie di sia pure benefico terremoto nelle scuole medie!

Ed io ritenni che fosse per lo meno prudente sottrarre le scuole industriali e commerciali alle conseguenze di questo sconvolgimento un po' troppo radicale.

Ma la questione di merito rimane ancora, e si può porre in questi termini: poichè il ministro dell'istruzione fabbrica dei ragionieri, dei periti agrimensori, dei medici, degli ingegneri, degli avvocati, dei maestri elementari, perchè non può fabbricare dei periti agrari, dei periti commerciali, dei tecnici industriali?

Da parte del ministro dell'economia si obietta che solo il contatto diretto coi bisogni della produzione può dare a queste scuole il giusto indirizzo, ed insieme i sani criteri di sorveglianza di cui hanno bisogno; e si aggiunge che solo in quanto queste scuole dipendono da un Ministero più direttamente connesso coi problemi della produzione si possono invogliare le classi produttrici a guardare con particolare interesse alle scuole medesime. Infatti molte di queste vivono perchè largamente sussidiate per virtù di iniziative locali, prese rispettivamente da agricoltori, da commercianti e da industriali.

È evidente perciò che se è necessario questo contatto immediato tra le scuole e le attività produttive del Paese è pure opportuno che le scuole restino alla dipendenza della economia e che le diverse specie di scuole siano dipendenti dalle rispettive Direzioni generali. È chiaro infatti che se si ritenesse possibile che un'unica Direzione generale presso il Ministero della economia nazionale possa soprintendere con competenza a categorie di scuole così disparate, tanto varrebbe, allora, trasportare di peso questa Direzione generale alle dipendenze del Ministero della istruzione pubblica. Perciò bene ha fatto il ministro della economia nazionale a ripartirne nuovamente la sorveglianza tra le varie direzioni generali.

Certo con questo criterio si potrebbe sostenere, ad esempio, che il ministro degli interni, che ha alla sua dipendenza la Direzione generale della sanità, dovrebbe preparare i medici. E infatti vi sono indubbiamente argomenti favorevoli alla unificazione, per ragioni didattiche, presso il Ministero della istruzione. E questi argomenti hanno qualche fondamento. Vi sono classi particolari e numerose di allievi che hanno terminato la scuola elementare e che

non intendono seguirei corsi superiori, pure avendo avanti a loro un triennio nel quale possono perfezionare o completare la loro istruzione. Ora per questo triennio c'è contesa fra i vari Istituti dipendenti dai vari Ministeri, e anche confusione. Dal Ministero della istruzione dipendono certe scuole integratrici, che dovrebbero prendere il ragazzo dalle scuole elementari ed avviarlo ad arti modeste; ma vi sono istituzioni analoghe dipendenti dall'altro Ministero della economia nazionale. Non c'è dubbio che da questo punto di vista un migliore affiatamento sia necessario.

Ricordo che, al mio tempo, per quanto si riferisce a quelle scuole di carattere industriale, in cui prevale l'indirizzo artistico, io fui consenziente col collega Gentile perchè queste scuole passassero alla dipendenza della Direzione generale delle Belle Arti. Analoghi accordi dovrebbero essere presi, per evitare doppioni costosi ed inutili, fra alcune scuole post-elementari, come le scuole di integrazione, ed alcune scuole di carattere tecnico. Ma a questo può essere provveduto senza bisogno di un trasferimento in massa delle scuole, da un Ministero all'altro, perchè ciò non potrebbe portare a buon risultato.

Si è discusso molto relativamente alle Scuole superiori di commercio per sostenere se sia migliore l'appartenenza all'uno o all'altro Ministero. È evidente che se queste scuole passassero alla dipendenza del Ministero della istruzione pubblica diverrebbero dei duplicati delle facoltà giuridiche ed economiche, mentre, per opinione degli esperti in questo campo, è opportuno che le scuole superiori di commercio affermino sempre più il loro carattere pratico per la preparazione degli elementi di cui ha bisogno la vita commerciale; le facoltà universitarie hanno invece ben diversi e più vasti compiti.

Certo, per criteri di analogia o di unità, si potrebbe dire che tutto ciò che riguarda l'istruzione dovrebbe passare sotto la competenza del Ministero dell'istruzione pubblica. Ma non sarebbe difficile dimostrare, allora, che tutto il Ministero dell'economia nazionale potrebbe essere soppresso, e chissà che col tempo non si arrivi a questo. In fondo è singolare la posizione del ministro dell'economia nazionale. Il ministro dei lavori pubblici cura la costruzione

delle opere pubbliche che lo Stato compie, il ministro della giustizia è preposto all'amministrazione della giustizia affidata ai magistrati suoi dipendenti; analogamente dicasi per il Ministero delle comunicazioni e per gli altri. Il ministro dell'economia nazionale invece è in una situazione curiosa; è ministro dell'economia, ma l'agricoltura la fanno gli agricoltori, l'industria gli industriali, il commercio i commercianti. Il ministro guarda le cose dall'alto, molto dall'alto; e assai spesso il meglio che possa fare è non fare. Se si osserva poi la ripartizione dei vari servizi, nulla rimane in questa suprema specola che non possa esser trasportato in qualche altro Ministero; e infatti ogni giorno è una penna che parte da quel Ministero per volare in ambiente diverso.

Così si parla della Direzione di statistica che andrebbe alla Presidenza del Consiglio; non senza ragione perchè solo così si potrà ottenere che i vari Ministeri interessati obbediscono più rapidamente alle direttive dell'Ufficio Centrale, il quale se deve fare la statistica generale deve avere il potere di imporre ai vari reparti che la statistica sia fatta colla prontezza necessaria, e con criteri uniformi. Lo stesso vale per il servizio dei trattati: esso è affidato a un ufficio speciale che potrebbe passare nelle mani del ministro degli esteri: invero i momenti più gravi delle trattative coi Governi esteri sono stati superati per l'intervento personale del Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

Le stesse foreste potrebbero benissimo andare con le acque al Ministero dei lavori pubblici, come avviene in altri paesi.

Le scuole, potrebbero passare al Ministero della pubblica istruzione. Proseguendo così al ministro dell'economia non resterebbe che l'opera di propaganda e l'inaugurazione delle fiere. Se si tiene presente invero che tutti i servizi che fanno capì all'attuale Direzione generale del lavoro, con la profonda trasformazione che deriverà dall'applicazione della legge sulle corporazioni andranno al Ministero delle corporazioni, io mi domando se questa idea paradossale della soppressione del Ministero dell'economia nazionale, non possa diventare un giorno una realtà. Sarà quello il momento per spostare le scuole al Ministero della pubblica istruzione, ma finchè il Ministero dell'economia

sussiste ed è così egregiamente diretto come oggi dall'on. Belluzzo, io credo che sia bene che le scuole rimangano dove oggi sono!

RAVA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli Colleghi! Io ho dunque il merito di aver provocato il discorso dell'onorevole Corbino. Ma l'onorevole Corbino è molto giovane e chiama antico quello che è di poco precedente alla sua assunzione al Ministero; io invece chiamo antico quello che risale a 20 e più anni fa, a quando io sedevo al banco dei ministri. Fu in quel tempo che si formavano e si curavano con grande affetto le scuole professionali di cui ho parlato, perchè se ne sentiva la necessità: c'erano troppe scuole di grammatica e non c'erano scuole di lavoro, varie e diffuse. Io tengo a questa designazione. Si cominciò allora l'opera risoluta per codeste scuole di lavoro. Allora i servizi tutti erano uniti nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, compresi alcuni che ora sono alle finanze come i *trattati*: e le scuole dipendevano da un capo e non erano divise tra le varie direzioni generali come ha ricordato l'onorevole Corbino, perchè appunto il tempo era... più antico. Si formò un'unica direzione, si pubblicarono gli annuari; si volle viva l'unione di queste scuole; si accrebbero, e si vide con soddisfazione che gli interessati, i commercianti, gli industriali davano largamente per formare queste scuole. Fu fondata la grande scuola della seta di Como, che ebbe larghi sussidi dagli *Enti locali*, aumentate le altre scuole di tessitura, cresciuto Bergamo di Istituti. Ricorderò anche che molto fu fatto a Napoli per la scuola di tessitura del cotone e nella Calabria. Per una grande scuola di arti e mestieri che si desiderava a Roma, fu deciso di istituirla e di collocarla nel grande edificio di S. Michele sul Tevere, e furono date al Ministero ben 500 mila lire subito dalla Camera di commercio di Roma solerte e previdente.

In quel tempo si era formato il Consiglio dell'istruzione professionale, che comprendeva tutte le diverse branche, e le cose procedevano con indirizzo a unità forte. Ora le cose sono diventate più slegate. Io non ho criticato l'ordinamento nuovo dell'onorevole Belluzzo che non conosco bene: ho detto: « si leggono

notizie secondo le quali l'onorevole ministro vorrebbe dividere queste scuole in tre divisioni generali: e può essere che la novità rechi danno! » Raccomandavo all'onorevole ministro di conservare queste nostre buone e attive creature alla vita economica del Paese. Io sono partigiano della vecchia massima di Machiavelli: « Dove le cose funzionano bene, tu non fare una legge per cambiarle ». L'onorevole ministro ha abilmente frenato le mie parole e i miei dubbi, perchè mi ha detto schiettamente che questo egli faceva, non tanto per il pensiero di un ordinamento nuovo, determinato da gravi ragioni, quanto per ragioni di strategia ossia, come abbiamo sentito più chiaramente dire, per trattenere al suo Ministero queste scuole e non cederle al Ministero dell'istruzione che ne ha tante di sue! Ora, siccome io credo che queste scuole stiano bene al Ministero dell'economia e anche perchè l'onorevole Belluzzo per la tempra della sua mente, per la sua natura di studioso e la sua vita di professore in scuole superiori professionali, le saprà amare, e condurre bene, mi mi taccio. Quindi, era come è, il mio desiderio che queste scuole fossero unite, formassero un organismo unico, avessero un loro consiglio pratico e tecnico: ma se ora si tratta di difenderne la vita e la sede e per difenderle occorre questo espediente, io mi rassegnò!

CAVIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVIGLIA. Faccio una breve raccomandazione all'onorevole Ministro dell'economia nazionale, raccomandazione che riguarda, i villaggi dei pescatori. La questione è piccola ma nel suo piccolo seno può forse racchiudere un interesse nazionale al quale accennerò in seguito.

In molta parte delle coste del Tirreno i villaggi dei pescatori tendono ad esaurirsi ed a scomparire per varie ragioni; accennerò a due alle quali si può agevolmente rimediare.

Una ragione è questa: La pesca d'alto mare vien fatta con battelli che dovrebbero pescare a tre miglia dalla costa, ed invece questi vanno a non più di cinquecento metri, ed alle volte ad una distanza minore. Nel golfo Ligure, il mare presenta delle profondità fortissime a poca distanza dalla costa, per cui la striscia nella quale si può pescare è molto ristretta e limitata.

Per tale ragione, i battelli mossi da motore, si avvicinano alla costa, più che possono, arano il fondo con le reti a strascico per miglia e miglia, e lo sconvolgono; nello stesso tratto debbono forzatamente pescare anche i pescatori dei villaggi, i quali trovano il fondo del mare sconvolto ed esaurito e così non possono trarne i mezzi di vita.

Vi è poi un'altra ragione, questa forse sarebbe di competenza del Ministero delle comunicazioni, per la ragione che la pesca dipende anche dalla marina mercantile.

BELLUZZO, ministro dell'economia. No, dipende precisamente da me.

CORBINO. Sì, ma i tratti di costa su cui si trovano degli arenili dipendono precisamente dal Ministero delle comunicazioni.

CAVIGLIA. Questi tratti di costa con arenili, nei quali si esercita la pesca, sono pure essi molto limitati; quivi i pescatori distendono le loro reti, tirano le loro barche. Nella stagione estiva, però tutti quei tratti di costa vengono per lo più frequentati come stazioni balneari, ed allora accade che su questi tratti di spiaggia sorgono degli stabilimenti i quali impediscono ai pescatori di tirarvi le loro barche, e di stendervi le loro reti. I pescatori si sono dappertutto ristretti in una piccolissima parte di quelle spiagge, e possono ancora vivervi, ma anche lì sono minacciati: Le richieste di arenili per l'impianto di altri stabilimenti balneari sono moltissime, ed i municipi, che sono i primi a dare il loro parere a queste richieste, sono per lo più favorevoli, perchè i municipi dei piccoli paesi hanno sempre il supremo scopo di aumentare i proventi del dazio, e non si preoccupano degli interessi dei pescatori. Le capitanerie di porto, per altre opportunità, danno per lo più anche esse il parere favorevole. Quindi il Ministero, che deve poi decidere, si attiene al parere delle autorità locali e non ha difficoltà a concedere questi permessi.

I provvedimenti da prendersi sono facili, richiamare le capitanerie a far rispettare la legge ai battelli da pesca d'alto mare, costringendoli a tenersi a tre miglia dalla costa; richiamare i municipi e le capitanerie a non essere così facili nell'accordare concessioni di arenili.

I villaggi dei pescatori presso le altre nazioni sono molto favoriti, tutti cercano di svi-

lupparli maggiormente. Così l'Inghilterra ed il Giappone, li aiutano e li creano perchè questi villaggi sono il vivaio degli elementi da cui le loro marine da guerra traggono i loro migliori marinai. Lo stesso dovrebbe essere per noi, ma la nostra marina vede a poco, a poco, scomparire quel vivaio da cui traeva i suoi migliori uomini.

Ecco perchè ho detto che la questione da me presentata, racchiudeva nel suo piccolo seno un interesse nazionale.

Io sono un poco pescatore, ho occasione di vivere fra i pescatori, così che li conosco bene. Essi ricordano la loro vita sulle nostre navi da guerra con un alto sentimento di poesia; conservano le forme e la sostanza disciplinari e gerarchiche, e se talvolta presentano le loro lagnanze, lo fanno sempre in modo molto riguardoso. È una classe di gente che merita di essere aiutata in tutti i modi, perchè ha altissime qualità morali, abituata come è a lottare contro gli elementi e spesso a vedere i suoi sforzi senza compenso. Abituati a vivere isolati i pescatori meditano semplicemente, ma profondamente. Mi permetto di dire, onorevoli colleghi, che ha fatto bene Gesù Cristo a scegliere i suoi apostoli fra i pescatori.

Per tutte queste ragioni prego l'onorevole Ministro dell'economia a voler raccogliere questa mia raccomandazione. (*Vive approvazioni*).

CIPPICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPPICO. L'assicurazione, da parte del ministro dell'economia nazionale, di volere coraggiosamente affrontare con una politica decisa, il grande problema della restaurazione della foresta, è quanto mai confortante, specie oggi in cui il paese è tuttora sotto l'impressione grave delle vaste calamità delle inondazioni, che sono state recente flagello delle nostre valli e delle nostre pianure più ubertose.

La silvicoltura è la tutrice naturale dell'agricoltura: dove manca il bosco, ha detto recentemente nel congresso internazionale di silvicoltura l'onorevole ministro dell'economia nazionale, dove manca il bosco, incomincia la zona della malaria, la zona dell'aridità, la zona del deserto. Se in Italia è malaria e deserto in alcune parti del territorio nazionale, l'assenza degli alberi n'è la causa più grave.

Due terzi del territorio nazionale, onorevoli colleghi, sono glabra montagna, in Italia. I monti rimboscati daranno alla nazione, in un giorno che potrebbe non essere tanto lontano, e il carbone bianco e il legname. In questo modo, molti miliardi saranno risparmiati nell'avvenire e colmeranno il *deficit* della nostra bilancia commerciale. Questo, però, solo se il problema della silvicoltura sarà con fascistica determinazione affrontato.

Questo del rimboschimento è, non solamente secondo me, uno dei compiti essenziali e più urgenti dello Stato, il quale sarà domani, senza dubbio alcuno, agevolato dalla rinnovata coscienza forestale dell'Italia. Il capo del Governo stesso ha avuto occasione di dire: « Io amo gli alberi. Difendeteli, vi aiuterò a difenderli ». Ma in qual modo potremo noi altri risolvere questo annoso problema? A mezzo della difesa del bosco e a mezzo della propagazione del bosco. Alla difesa possono valere leggi, buone leggi, leggi bene applicate. Il Senato ha espresso molti anni or sono, il desiderio di una buona legge forestale. Io non so se l'attuale legge sia efficace appieno, per risolvere il gravissimo problema. Ma là dove è mancanza di guardaboschi, di sempre presenti custodi della selva, è opportuno ci sia altra difesa, e sia difesa vigile e pronta: alludo alla difesa che verrà alla selva dalla Milizia forestale. La Milizia forestale è già stata progettata, ed è stata varata nel Consiglio dei ministri. Io mi auguro con tutta l'anima che sia presto attuata. Prego S. E. il ministro dell'economia nazionale di voler sollecitare quanto prima l'attuazione di questo Corpo militare volontario della nazione, il quale dovrà essere sentinella sulle alpi nostre e sui colli, e praticamente inizierà la soluzione del problema della silvicoltura. Come è stata fatta la campagna per il grano, è necessario che in Italia s'inizi quanto prima sarà possibile, la campagna per la foresta. Grande sarà il danno della Patria, onorevoli colleghi, se le selve nostre non saranno tutte rispettate, una buona volta, e propagate e coltivate come esseri vivi. Senza gli alberi dei monti, la pianura non darà a noi il pane quotidiano. L'onorevole ministro lo sa, egli ch'è uno dei fautori più attivi e fattivi di questo vitalissimo programma.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore.

ROLANDI RICCI, *ff. di relatore*. Relatore del bilancio dell'economia nazionale, e redattore della chiarissima relazione che vi è stata presentata, fu il collega Conti, al quale ieri noi udimmo dal ministro dell'economia nazionale tributare degli elogi meriti, e noi tutti ci associamo cordialmente a tali elogi. Egli, non avendo potuto per impellenti motivi suoi, assistere alla discussione, ha voluto col consenso dei colleghi deferire l'incarico a me di esporre in di lui vece l'avviso della Commissione di finanza. Ho obbedito alla volontà della Commissione e al desiderio del collega. La impreparazione necessaria e scusabile mi consiglierà una brevità anche maggiore di quella che del resto mi è abituale.

La Commissione nella sua relazione rilevò con elogio l'opera svolta dal ministro dell'economia nazionale, pur notando la scarsità dei mezzi finanziari che sono fino ad ora messi a sua disposizione.

Ieri il ministro ci ha fatto una esposizione chiara e precisa del programma del Governo, programma che si sintetizza nella formula perspicua dell'aumento dell'esportazione e della diminuzione dell'importazione per il conseguente raggiungimento di un miglioramento, per ora, e di un equilibrio in seguito, della nostra bilancia commerciale.

Ed il ministro ha, nel suo discorso di ieri, abbastanza dettagliato i mezzi con i quali intende di attuare questo programma e le vie che egli intende di battere per raggiungere la meta, perchè a me sembri oggi completamente superfluo di aggiungere maggiori illustrazioni. Mentre la Commissione di finanze dà spontanea ed intera la sua approvazione sia al complesso sistema programmatico, sia ai mezzi con i quali il Governo, per bocca del ministro, ci ha dichiarato di intendere le attuazioni di questo programma, vuole per mio mezzo soltanto aggiungere una parola ben chiara e ben netta; un monito: non basta che i contadini e gli operai osservino la disciplina del lavoro come la osservano oggi. È anche necessario che la borghesia migliori la sua educazione politica ed economica; è ora di finirla con le scalate alle banche od ai pacchetti di titoli industriali; è ora di finirla con le competizioni che non fanno altro che divertire quelli che dovrebbero essere gli sforzi comuni diretti alla produzione della ricchezza

nazionale; è ora di finirla con le indulgenze ai banchieri fedifraghi, ai quali alludeva con severa ma giusta parola il collega Ricci Federico nel suo discorso di ieri; è ora di finirla con coloro che non potendo giungere fino al Principato di Monaco per giocare, credono di trovare un casino più vicino nella più prossima borsa; il commercio e la speculazione commerciale non sono un giuoco di pari e dispari, un giuoco d'azzardo.

Non avendo nulla da aggiungere a quanto ha detto ieri il ministro mi assumo il più modesto, ma sempre gradito, compito di rispondere ai diversi colleghi che hanno portato il loro contributo a questa discussione, di rispondere nel senso di esprimere ad essi, in ordine a ciascuna delle importanti questioni che hanno toccato, il pensiero della Commissione di finanze.

L'on. Ciccotti ha augurato che si tenda alacremente al miglioramento del patrimonio zootecnico del Paese, principalmente nel Mezzogiorno; il suo augurio deve essere accolto; e ieri una delle cifre, fra le molte che ci furono portate dal ministro, ci ha ridimostrato quale sia la importanza che ha la questione del miglioramento e dello aumento del patrimonio zootecnico in Italia, perchè l'introduzione dall'estero di carni in conserva e l'introduzione di pelli da conciare e conciate, insomma l'importazione dall'estero ci viene per questi cespiti a costare quasi un miliardo e mezzo di lire. L'onor. Ciccotti ci ha detto che bisogna saper coordinare il movimento progressivo costante delle industrie e del commercio con il movimento che è stato nuovamente impresso allo sviluppo della nostra agricoltura, perchè l'uno e l'altra branca delle attività e commerciali e agricole devono associarsi per l'aumento della comune produzione della ricchezza.

In sostanza egli ci ha con buona e fresca parola ripetuto l'antico insegnamento del vecchio Sully che il commercio e l'agricoltura sono le due mammelle dello Stato.

Egli ci ha anche incitato a ricordarci l'utilità che si può ricavare dall'apicoltura e dalla piscicoltura; certissimamente anche su queste materie il Ministero competente vorrà portare la sua vigile attenzione e la sua alacre opera.

Della caccia e della pesca si sono occupati gli onorevoli senatori Niccolini di Camugliano e

Caviglia. L'on. Niccolini con la sua fine, garbata e appropriata parola toscana, ha interessato anche i non cacciatori, come me, al problema della caccia; ci ha insegnato come si possa conservare il nostro patrimonio cinegetico malgrado l'estendersi delle culture e l'aumento delle popolazioni. Io non dubito che il ministro vorrà far tesoro di quanto ha detto con tanta competenza l'on. Niccolini e concordo anche con lui in un riflesso: dice un vecchio proverbio genovese che « sono in generale i marinai che guastano il porto » ugualmente sono i cacciatori che guastano molto la caccia; perchè se i mezzaioli toscani si lagnano che quando si diffondono stormi di cacciatori per le belle colline del Volterrauo, più che gli uccelli scompaiono i polli dalle fattorie; i fittavoli liguri si dolgono che le prime pesche duracine vadano a finire nel carniere del cacciatore di Genova; e nella Versilia i contadini lamentano quando l'uva invaia, che i primi grappoli delle uve vadano a umettare le gole di quei cacciatori da strapazzo.

Bisogna contemperare i diritti della caccia con quelli della povera agricoltura, e dico povera in questo senso, che mentre il cacciatore va per suo divertimento in campagna e cerca nella caccia uno svago, il contadino, che ha sudato per mesi, che ha avuto tutte le ansie, per le intemperie, prima di veder crescere un po' di fruttato, non ama davvero che il cacciatore si impossessi troppo facilmente del frutto delle sue fatiche.

Ma a proposito di caccia cominciano i miei dissensi, e saranno parecchi, col mio onorevole amico e carissimo conterraneo Federico Ricci. Egli ieri ha creduto di poter spendere una parola per la difesa dei passerì. Ora a farlo apposta, tutti i cerealicoltori sono passerìcidi per eccellenza, in quanto si tratta non di uccelli così detti di becco gentile che mangiano gli insetti, ma invece i passerì costituiscono dei veri e propri depredatori del prodotto granario. Quindi non posso consentire con lui nella censura della persecuzione che oggi è nuovamente consentita ai passerì, con tutti i mezzi di caccia, tranne il fucile, mentre in tutte le regioni dove il grano si coltiva è uguale il reclamo perchè i passerì vengano possibilmente distrutti, o diminuiti.

Quando egli faceva quell'accento alla pro-

tezione dei passerì io mi sono domandato se non forse egli, come Catullo, avesse una ragione sentimentale di amare il passero: « passer mortuus est passer delicia meae puellae ».

Gli onorevoli, Morpurgo, Rava, Ferrero di Cambiano, Luigi, Cippico e Caviglia hanno trattato argomenti diversi, una breve parola su ciascuno.

L'on. Morpurgo ha portato la sua disamina sopra cinque argomenti: in primo luogo sopra i Consigli provinciali della economia, che a suo avviso daranno un coordinamento e faciliteranno la collaborazione dell'industria coll'agricoltura, del commercio con tutte le attività aventi scopo economico; ma ha richiamato l'attenzione del ministro sull'opportunità che, abolendosi 14 camere di commercio, non si lascino taluni dei centri in cui queste Camere oggi si trovano privi di un ufficio che possa sopprimere, in quanto sia strettamente necessario, a quegli incarichi a cui oggi attendono le Camere di commercio.

La Commissione di finanza accetta la raccomandazione dell'on. Morpurgo, ma ve ne soggiunge un'altra. Per carità non facciamo i doppi, cioè non aboliamo le Camere di commercio per sostituirvi qual cosa che equivalga alle Camere di commercio. Disgraziatamente in Italia bisogna riconoscere che tra le molte virtù che abbiamo, però abbiamo anche l'eccesso del campanilismo, perchè se si toglie una campana da un campanile bisogna trovar modo di rimetterla presto magari sotto altra forma.

Si è occupato del trattamento delle pensioni degli impiegati, e giustamente, con spirito moderno, ha preferito l'assicurazione sulla vita al trattamento di pensione: è un avviamento questo della previdenza moderna che troverà tutti i giorni, spero, una sempre maggiore applicazione.

Ha chiesto che la statistica possa presto funzionare e funzionare prontamente; certo in questa domanda troverà aderente il collega Federico Ricci che è così formidabile amatore delle statistiche e che ieri ci ha dato tanti interessanti numeri statistici, ma a proposito di statistica io mi associo all'osservazione del collega Federico Ricci che le statistiche siano più rapide nella loro formazione, perchè effettivamente è vero che ci troviamo troppo in arretrato con le pubblicazioni statistiche, e

che molte pubblicazioni statistiche giungono alla nostra portata dopo tre o quattro anni che è finito l'esercizio cui si riferiscono; ragione per cui non riportano quei dati che possono servire effettivamente al commerciante che ha bisogno di conoscerli.

L'on. Morpurgo ha dichiarato la sua fiducia nell'ente parastatale delle esportazioni. Attendiamo fiduciosi anche noi che questo ente dia i suoi frutti, che speriamo siano benefici.

Egli ha speso una parola a favore degli addetti commerciali all'estero. Mi associo volentieri. Io ho trovato nell'elemento degli addetti commerciali all'estero degli efficacissimi cooperatori per la nostra esportazione all'estero; e se è possibile aumentarne il numero, consentendo il limite della spesa, se è possibile dare a questi funzionari tutte le soddisfazioni anche morali a cui hanno diritto, — cioè trattarli alla pari dei funzionari del Ministero degli esteri — il farlo sarà certissimamente vantaggioso; anche perchè in genere, per quanti ne ho conosciuti, essi lo meritano.

L'on. Rava ha parlato della pineta demaniale di Ravenna e degli alberghi vecchi di Vallombrosa. È difficile poter contraddire l'onorevole Rava, perchè egli dice sempre cose assennate e le dice così bene che, se anche qualche volta si avesse una leggera voglia di dissenso da lui, la simpatia è tale che impedisce quasi di esprimerlo. Egli ha parlato degli Istituti delle piccole industrie e dell'artigianato. Noi abbiamo veramente degli artigiani squisiti che conviene aiutare. Non vi sono solo i pizzi di Rapallo, di S. Margherita, di Portofino, di Zoagli e di Bogliasco, ricordati dal collega Federico Ricci, ma vi sono anche i vetri del Veneto, le ceramiche che abbiamo quasi in tutti i paesi d'Italia, espressione genialissima di un'arte squisita e naturale: vi sono le stoffe che abbiamo in parecchi luoghi, fabbricate dall'artigianato femminile locale; i lavori in legno, principalmente nelle zone appenniniche e nelle zone alpine. Ora tutte queste attività avrebbero bisogno di aver sempre un vigile aiuto. Molte volte sopperisce a questa necessità la spontanea iniziativa privata locale, ma non sarà male che anche il Governo porti sopra questa attività di singoli paesi la sua attenzione, per aiutarle quanto più può.

L'on. Rava ha parlato di una scuola di panifi-

cazione. La Commissione di finanza, pur deplorando molte volte che il pane, soprattutto a Roma, sia fatto male, non ha un'opinione precisa in proposito, non sa se una scuola di panificazione possa essere utile. Se volesse richiamare ricordi manzoniani direbbe che talvolta parrebbe quasi giustificato di trattare i panettieri con sistemi molto energici; ricordando quelli che si proponevano di attuare coloro i quali affluivano al « *prestin de scansc*, al Forno delle grucce », ma se una scuola di panificazione può insegnare a fare il pane onestamente, (lo che sarebbe già un progresso) istituite pure una scuola di panificazione.

L'on. Rava ha poi toccato un tasto che ha determinato una risposta competentissima dell'on. Corbino ed un accenno ieri del ministro dell'economia nazionale, circa la « strategia » cui bisogna ricorrere tra ministri e ministri per difendere le rispettive zone di competenza. Non mi ci voglio addentrare, perchè non credo che la Commissione di finanze mi dia questo incarico preciso, visto anche che a noi mancherebbe la competenza specifica per entrare in questo campo così spinoso: campo difficile quando si tratta di maestri, interessante perchè si tratta di scuole. Io dico quello che so: a Genova abbiamo dovuto fare una scuola di motoristi navali, perchè oggi si trasforma il sistema di propulsione delle grandi navi. Si arriva alla nave a motore a scoppio — moto nave — e bisogna preparare questi chauffeurs della nave di 34, 35 mila tonnellate che avrà da manovrare un motore di moltissime migliaia di H. P. Ora queste scuole faranno capo per le direttive al Ministero della marina mercantile; e quindi praticamente andiamo proprio per la strada in cui va il ministro dell'economia nazionale, cioè andiamo cercando di avvicinare le scuole al dicastero che deve essere il più competente.

Giacchè si tratta di scuole, un solo ricordo personale, una sola preghiera. Io fui presidente per molti anni di scuole superiori di commercio, anche quando non erano ancora scuole di scienze economiche e commerciali, ed ebbi modo di seguirne lo sviluppo. Da queste scuole sono usciti i Direttori generali di grandi Aziende industriali e bancarie. Ora io voglio raccomandare che a queste scuole si mantenga il più possibile il carattere di scuole commerciali e non se ne facciano dei succedanei delle facoltà universi-

tarie di legge. Quando i commercianti hanno bisogno di un avvocato, lasciateli andare dall'avvocato; lo dico io che non esercito più da molto tempo, e non mi si può rimproverare di parlare per un interesse professionale. Se i nuovi commercianti vorranno fare gli avvocati direttamente, lo faranno male. Insegnate loro invece a far bene il commerciante. Perciò, sviluppate molti musei commerciali, fate insegnare molti elementi di pratica commerciale, molte lingue, molto banco modello e molte scritture commerciali. Ma, per carità, non assecondiamo quella che fu già una deplorabile tendenza della legge del 1913, di arrivare a sviluppare troppi insegnamenti di indole legale là dove sarebbe più pratico e utile un insegnamento di indole tutt'affatto pratica.

L'on. Ferrero di Cambiano ha affrontato un importante problema, quello del credito agrario, del quale, come giustamente ha ricordato, si va parlando da almeno 60 anni. E io ho sentito con vivo piacere dalle parole autorevoli di quell'uomo pratico che è il senatore Ferrero di Cambiano, affermare che sarebbe meno opportuno di creare un nuovo ente avente per finalità esclusiva il credito agrario e che sarebbe assai più pratico utilizzare le casse di risparmio esistenti come agenzie, limitandosi puramente e semplicemente a costituire nell'Istituto di credito delle Casse di risparmio una sezione centrale autonoma del credito agrario.

Ma badate: il credito agrario, oggi come oggi in che cosa si può realizzare, a che cosa si può restringere? L'onorevole senatore Ferrero di Cambiano ve lo ha detto ottimamente. Si può restringere ai fondi di esercizio dell'industria agraria annuale e ai fondi di impianto per qualche innovazione agraria. Non c'è dunque bisogno di un così grande capitale, come da alcuni si ritiene.

Volete fare qualche cosa di veramente pratico per aiutare l'agricoltura? Trovate il modo di rendere più agevole il sistema esecutivo sopra gli immobili. Così darete una maggiore garanzia al credito ed il capitale affluirà più volentieri in questo impiego. Rendete meno costoso fiscalmente l'istituto ipotecario e vedrete che il capitale affluirà all'agricoltura tal quale come affluisce alle altre industrie. La gente che ha un risparmio da investire, per lo meno dal Tevere in giù, si acconcia ad inve-

stirlo in un'ipoteca. Ma l'ipoteca costa molto fiscalmente. Inoltre il debitore che si accontenta di pigliare danaro in forma ipotecaria è un debitore che presenta scarse garanzie, perchè se fosse un debitore che desse sicurezza di pronto pagamento, non avrebbe bisogno di dare l'ipoteca. E una volta che il creditore abbia iscritto la sua ipoteca, quando debba giungere all'esecuzione contro il debitore renuente, vede passare degli anni e moltiplicarsi le sentenze. Ricordo nella mia pratica professionale che un debitore ipotecario portò il suo creditore 22 volte dinnanzi all'autorità giudiziaria prima che giungesse la sentenza di espropriazione. Confido che con la riforma del Codice di procedura civile, l'egregio giurista cui è affidato questo compito, si renderà conto anche dell'interesse economico che c'è perchè il nostro procedimento esecutivo mobiliare sia reso più sollecito, di guisa che, in buona sostanza, si presti meno alle renuenze e all'ostruzionismo dei debitori di non buona fede.

L'onorevole senatore Luiggi ha parlato di quattro argomenti. Anzi tutto ha richiesto che si badasse a dare una esecuzione effettiva al decreto del gennaio scorso con cui gli enti autarchici tutti, dallo stato ai comuni, alle opere pie, sono obbligati a consentire una preferenza alla produzione nazionale.

Certo quel decreto è un decreto che costituisce una savia e giusta protezione: è un decreto che se verrà applicato — e dovrà esserlo — sortirà degli effetti benefici. Forse il ministro dell'economia nazionale potrà esaminare se il grado di protezione sia sufficiente. Io non ho partito preso; bisogna studiare questione per questione; in certi casi bisogna essere protezionisti in altri liberisti. Si capisce: siamo sempre liberisti per qual che vogliamo esportare, e siamo protezionisti per quel che vogliamo produrre per il consumo interno. Vorremmo aumentare le nostre esportazioni e diminuire le importazioni.

Veda il ministro se la misura attualmente stabilita è sufficiente, perchè può darsi che all'esperimento pratico egli debba riconoscere che in alcuni casi la misura non sia sufficiente.

Il senatore Luiggi ha osservato che principalmente per il materiale degli acquedotti, che felicemente si vanno moltiplicando, accade che non sempre si ricorre alla produzione della

industria interna e che si preferisca talvolta la produzione estera.

Certamente la produzione dell'industria interna merita tutti i riguardi, ma l'on. Luiggi, così autorevolmente e meritatamente sentito dagli industriali, ricordi anche loro che una delle ragioni per cui la concorrenza estera è talvolta vincitrice è la esattezza perfetta della esecuzione. Da noi si può fare tanto bene quanto si fa all'estero, ma talvolta la cura della esecuzione non è così minuziosamente rigorosa come dovrebbe essere.

SECHI. La consegna!

ROLANDI RICCI, *ff. di relatore*. La consegna è una forma di esecuzione.

Consegnare in tempo vuol dire eseguire rigorosamente il contratto.

L'onorevole Luiggi ci ha raccomandato il buon uso dei combustibili. Io credo che tutti coloro che usano dei combustibili hanno troppo interesse a non sprecarli, datone l'alto costo. E ritengo che sia difficile opera per il Governo d'intervenire in questa materia, perchè sarebbe come andare ad insegnare economia domestica alla padrona di casa: non ce ne deve essere bisogno. In ogni modo, se si tratta di una raccomandazione, visto quel che valgono, facciamola pure.

Altro tema importantissimo è quello dei fertilizzanti, e soprattutto dei fertilizzanti azotati, perchè la produzione dei fertilizzanti azotati, come egli giustamente ha rilevato, interessa non soltanto l'agricoltura, ma eventualmente la difesa nazionale. I prodotti azotati, è superfluo che io lo dica al ministro che è un maestro in materia, servono di base alla produzione degli esplosivi. Dio non voglia che noi abbiamo a servirei mai degli esplosivi altro che per l'uso dell'agricoltura e per la rottura degli scogli, ma siccome non si può mai essere certi del domani, è opportuno sviluppare in Italia la produzione degli azotati. Inoltre la produzione degli azotati si risolve poi in una grande produzione di energia elettrica.

Il senatore Luiggi ha parlato della produzione dei metalli leggeri. Verissimo è che noi abbiamo bisogno di metalli leggeri, ma mi ha meravigliato che il collega Luiggi si sia limitato a parlare della bausite. E perchè non parlare della leucite? A Sessa Aurunca vi è un grande impianto di produzione di leucite, dovuta ad

una bella iniziativa di italiani, e da questa produzione si ricava l'alluminio, il prototipo dei metalli leggeri. Ciò so perchè seguo un po' il movimento economico del paese.

Il collega Fracassi ha affrontato tre temi ed ha espresso la sua apprezzabile opinione riguardo ciascuno di essi, ma io avrei qualche difficoltà a potere interamente consentire in queste opinioni sue.

Trattando del regime doganale egli ha dichiarato che è preferibile la tariffa autonoma. Ma in questo modo ci avvieremmo sostanzialmente all'abolizione dei trattati di commercio. Ora, il trattato di commercio può avere talvolta conseguenze non sempre piacevoli: come qualunque contratto o convenzione. Nella convenzione c'è un *quid datum* ed un *quid retentum*. Ma i trattati di commercio costituiscono pure un regime riconosciuto in pratica sufficientemente vantaggioso. Non bisogna guardare le conseguenze del regime doganale solo per un tipo di merce o due; bisogna guardare il complesso del movimento commerciale. Non so se si potrebbe consigliare al ministro dell'economia nazionale questo passo così audace di rinunciare definitivamente a tutti i trattati di commercio e di stabilire il regime della tariffa autonoma.

Io non credo soprattutto che la nostra industria e neanche la nostra agricoltura, per certi rispetti, si troverebbero avvantaggiate da una applicazione della tariffa autonoma. Molte volte questa ci ridurrebbe nella condizione di vedere i nostri prodotti esclusi da mercati in cui invece vanno trovando, grado a grado, utile collocamento.

L'on. Fracassi ha chiesto altre facilitazioni per gli impresari di costruzione di case: ma noi abbiamo la legge cosiddetta dei quindicesimi; per le costruzioni che si facciano entro il 1927, sono consentiti dei quindicesimi annuali di condono di ciascuna annata di tassa: perchè dovremmo oggi riformare questo sistema? L'altro giorno, in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, espressi chiaramente, a nome della Commissione, l'opinione che a poco, a poco, specialmente nelle grandi città, si va soddisfacendo alla richiesta di case nei limiti in cui la richiesta stessa è necessaria. Ora si dovrebbe provvedere ai centri agricoli e specialmente ai piccoli centri agricoli, per

dare ai nostri agricoltori delle abitazioni più sane e più vicine ai campi che essi coltivano. Ma il continuare nelle facilitazioni verso gli impresari di costruzioni di case in città non mi pare oggi consigliabile al Governo.

Poi l'onorevole collega ha accennato ai danni che l'agricoltura ha risentito dai recenti temporali invernali e primaverili e alla possibilità della assicurazione obbligatoria. Io non so se il nostro clima economico si presti a questa istituzione. Ne dubito, e credo che occorra prima preparare, con una lunga educazione, la massima parte dei nostri agricoltori al principio della applicazione della assicurazione.

Piccolissimo proprietario, quale io sono, vedo la resistenza in molti contadini alle più modeste assicurazioni mutue, come per esempio quella per le disgrazie nelle vaccine, e negli altri animali da lavoro o da tiro. Il portare di colpo la assicurazione obbligatoria nel regime della economia agricola italiana mi parrebbe molto arduo.

L'onorevole generale Caviglia ha speso una parola commossa per i pescatori che umilmente ha chiamato colleghi. Però con umiltà relativa ha detto che i pescatori sono i compagni degli apostoli di Gesù, ed egli si mette così fra San Pietro e San Paolo! (*si ride*). Egli ha detto che i pescatori con motonavi non praticano l'osservanza di una disposizione che regola la distanza da terra di tale pesca. Ebbene tale disposizione regolamentare si faccia osservare con vigilanza dalle guardie doganali! Sicuro: la pesca con barche a motori non può essere esercitata a distanza minore di tre miglia, ossia di 5556 metri, dalla costa. Perciò se taluno viene a pescare a distanza inferiore a questa vuol dire che si devono far intervenire le guardie doganali, come avviene quando si pesca, per esempio, con la dinamite. (*Interruzione del senatore Caviglia*).

Non è però possibile far sorvegliare da Mas tutte le coste d'Italia per controllare la pesca.

L'on. Caviglia ci ha detto poi che i comuni hanno torto a preferire la industria balneare a quella della pesca. I comuni, in verità, contemperano le esigenze di una industria con quelle dell'altra. Attireranno i bagnanti sopra una parte delle loro spiagge, giachè i bagnanti costituiscono una immigrazione temporanea assai proficua per i loro bilanci e per i loro cit-

tadini, e lasceranno che le reti e le barche dei pescatori si ritirino un po' più in là.

Bisogna conciliare tutte le esigenze, e tutti gli interessi.

L'on Cippico ha speso una parola in favore del rimboschimento, il quale ci deve dare il carbone bianco e la legna, e ha detto che il rimboschimento è un compito dello Stato. Il Senato ha una tradizione favorevole al rimboschimento. Vi erano dei colleghi insigni in Senato, uno il Faina, i quali sostennero con la parola e con l'esempio, lungamente, la opportunità del rimboschimento. E io ritengo che in Italia si vada facendo quel poco che si può; però, soprattutto qui, bisogna dire quello che si è detto per la caccia: il rimboschimento ha il suo peggior nemico nel boscaiolo che va a fare la legna...

CAVIGLIA. Nelle capre!

ROLANDI RICCI... in colui che va a far la legna e nel pastore che fa pascolare le capre. Bisogna persuadere gli abitanti della montagna che hanno tutte le benemerienze che ricordava l'on. Federico Ricci, (non foss'altro perchè ci hanno dato quei gloriosi alpini che si sono tanto prodamente sacrificati per la difesa dei confini d'Italia!) bisogna educare queste popolazioni montanare al maggior rispetto di questi tentativi che lo Stato ha già fatto in più luoghi, che va facendo in altri luoghi, e che in altri luoghi va compiendo l'iniziativa privata del rimboschimento.

Ed ora vengo alle osservazioni del collega Federico Ricci. Il collega Federico Ricci ha fatto ieri un bel discorso, materiato di tanti rilievi di fatto, risultante sintetica di uno studio amoroso e di un sentimento indubbiamente e squisitamente patriottico, perchè l'inquietudine e l'ansia che trapelava dal suo discorso non sono altro che testimonianze del suo amore per il nostro Paese — e se vi è nella sua nota qualche volta un accenno un po' asprigno, questo non è che da attribuirsi al nostro carattere di liguri, non consueti alla modulazione della frase, ed alle vivacità del sentimento generoso a cui egli si ispirava.

L'onorevole Federico Ricci ha detto che non voleva fare un discorso di opposizione e che anzi avrebbe fatto un discorso di elogio. L'elogio non l'ho trovato, ed invece l'opposizione c'era. Però, la sua opposizione era una mam-

moletta così modesta che sotto le erbe quasi non si vedeva e non se ne sentiva neanche il profumo.

Egli si è preoccupato del boicottaggio turistico tedesco, ha accennato che noi siamo soggetti a tale boicottaggio, mentre viceversa siamo invasi da una quantità di commessi tedeschi. È vero, ma il boicottaggio turistico peserà poco sopra la nostra bilancia commerciale. Forse in qualche provincia sarà sentito ma se noi prendiamo in esame la situazione di tutte le provincie d'Italia constateremo che in generale il danno del boicottaggio è minimo.

Noi siamo invasi da commessi tedeschi: va bene: siamo invasi, perchè essi hanno una buona organizzazione. Facciamo altrettanto, e un po' alla volta mettiamoci in grado di contrastare la concorrenza della quale essi sono gli organi e l'espressione. Noi potremmo andare ad offrire i nostri prodotti in casa loro come fanno essi, in casa nostra; e appunto quando ci saremo abituati a questa scuola di concorrenza, a questa scuola di competizione per la quale giustamente l'on. Federico Ricci diceva che non vi sono più partiti (perchè di fronte allo straniero non abbiamo più partiti nè nel campo politico nè nel campo economico), allora soltanto potremo efficacemente contrastare l'invasione dei commessi viaggiatori stranieri.

L'on. Ricci diceva anche che il trattato di commercio italo-tedesco può avere delle conseguenze non convenienti alla nostra economia. A me parrebbe troppo frettoloso il giudizio: noi abbiamo bisogno a proposito di questo trattato, che è stato molto discusso, di avere una certa esperienza, di vederlo applicato e di vedere che cosa accadrà per effetto della sua applicazione. E un uomo così avveduto e un commerciante così sagace come l'onorevole Ricci sarà del mio avviso e consentirà che bisogna aspettare a giudicare. Se l'esperimento non sarà stato buono, cercheremo di rimediare, se sarà buono lo continueremo.

Dice il collega Federico Ricci: « l'urbanesimo spopolata le campagne ». Non ovunque perchè egli, ligure come me, non ha che da trascorrere dall'una all'altra parte le gemine riviere per vedere che l'urbanesimo non ha spopolato le nostre campagne.

RICCI FEDERICO. La montagna.

ROLANDI RICCI. La nostra montagna ligure è difficile a popolarla perchè è calva, più assai di lui e più assai di me (*ilarità*) quindi non si può renderla abitabile. Una parte di tutte le montagne italiane è spopolata, ma date alle regioni montane le strade, l'acqua potabile, le case, e voi a poco alla volta vi ricondurrete la popolazione, così come appunto l'on. Caviglia domandava l'altro giorno, in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, per le provincie della Calabria e della Basilicata.

Dice il collega Federico Ricci: « badate che l'agricoltura fa i buoni cittadini, l'agricoltore è l'uomo che tiene solidamente alla propria famiglia, che risparmia, mentre l'operaio (egli ci ha detto), si spende tutto, non risparmia, quindi gli agricoltori meritano un maggior buon trattamento ». Siamo perfettamente d'accordo, le stesse cose le abbiamo lette in Lamartine! ma fino a ieri o avanti ieri, cosa succedeva? Succedeva che di fronte alle organizzazioni operaie tumultuose e minacciose delle città, i poteri pubblici concentravano in esse tutte le cure, e naturalmente si dimenticavano le greggi agricole, che non domandavano niente, perchè non erano organizzate e perchè non erano in grado di far valere le loro ragioni. Anche a questo si cerca di rimediare adesso, si cerca di rimediarvi poco alla volta; i miracoli non li può fare nessuno, non bisogna domandarli a nessuno; poco alla volta si andrà pareggiando la cura degli interessi veri delle genti del contado, a quella già addimostrata esclusivamente per le popolazioni urbane.

Il collega Federico Ricci, trova che c'è nell'ambiente un eccesso di desiderio di lusso, che questo pesa sulla nostra bilancia commerciale, in quanto si introducono dall'estero generi voluttuari; che ciò impedisce la formazione di risparmi; quasi quasi chiede una legge suntuaria. Io non credo agli effetti pratici di cotale leggi, qui ci sono degli studiosi della storia del diritto i quali certamente insegnano a me che tutte le centinaia di leggi suntuarie, dalla *Lex Oppia* in poi, che si sono succedute nei secoli, ed in tutti i paesi del mondo, non hanno mai ottenuto un esito pratico.

De Tocqueville diceva che, in tema di lusso,

non bisogna ricorrere al freno della legge, bisogna ricorrere alla correzione dei costumi, all'educazione, e questa educazione non si può ottenere da un giorno all'altro; la si potrà ottenere a grado, a grado se proprio si riconosce il bisogno che questo nostro paese si persuada di più della necessità del risparmio.

Ma anche qui, onorevoli colleghi, onorevole Federico Ricci, se noi volgiamo uno sguardo dalla finestra fuori di casa nostra, che cosa vediamo? Ma noi vediamo che sotto la patina della ipocrisia acattolica tedesca ed anglosassone, vi è tanta corruzione e tanto lusso quanto ce n'è da noi; vediamo che sotto l'osservanza cattolicissima di paesi latini, da noi non lontani, vi è altrettanto lusso ed altrettanta corruzione; vediamo che sotto la superstiziosa ortodossia russo-slava ve n'è altrettanto, forse ancora di più. Cosa volete dunque che noi ci lamentiamo e ci mettiamo, come dice l'on. Ricci, nell'anno francescano a fare i piagnoni? Non sapevo che il mio amico avesse tanta devozione per il figlio di Bernardone, l'amante della povertà, colui che

« Nel crudo sasso, fra Tevere ed Arno,  
Da Cristo prese l'ultimo sigillo,  
Che le sue membra due anni portarno ».

E poi anche meno mi aspettavo dall'onorevole Federico Ricci, già sindaco della città della Santissima Maria, in tempo di Ministeri demo-masso-social-democratici, che egli mi invocasse attraverso i piagnoni il Savonarola, un frate dell'ordine di Domenico Guzmán,

« l'amoroso Drudo  
de la fede cristiana, il santo atleta,  
benigno ai suoi, ed ai nemici crudo ».

A me non sembra che noi abbiamo in Italia ragione di proclamare pubblicamente, che il nostro paese eccede nelle spese voluttuarie, nelle spese di lusso! ma il nostro è un paese come tutti gli altri, e migliore. Basta andare un po' all'estero per diventar nazionalisti, per persuadersi che questo nostro paese è immensamente migliore di quello che noi, sia pure nel desiderio di migliorarlo ancora, talvolta lo giudichiamo.

Onorevoli colleghi, il senatore Federico Ricci ha toccato un grave argomento, quello della popolazione: è preoccupante, ma non perchè

sia diminuita la natalità di un 0,2 %, non è preoccupante in quanto mantenendosi la mortalità diminuita anch'essa si abbia una media di vita cresciuta di numero ma invecchiata, non in quanto venga meno la possibilità di continuare a questo meraviglioso popolo le sue energie demografiche, perchè la nuzialità è continuata costante. Se la natalità, è diminuita, bisogna pur pensare che quei 700 mila giovani che si sono sacrificati, non hanno potuto dare il loro contributo alla continuazione della abbondante produzione della specie. Il problema è imponente sotto un altro profilo: noi andiamo crescendo malgrado questa lievissima diminuzione della natalità. Io non ho cifre precise ma noi andiamo crescendo di circa 500 mila individui ogni anno...

MAYER. 442 mila!

ROLANDI RICCI, *relatore*. Sia pure. Dunque, 442 mila all'anno, meno l'emigrazione. Abbiamo un'emigrazione scarsa oggi, perchè la maggior parte della nostra emigrazione si dirigeva agli Stati Uniti nord d'America. È difficile fare il profeta: facilmente si crede quel che si spera, ed è forse per questo che io penso che una attenuazione del divieto di emigrazione negli stati Uniti del nord America possa non essere lontano. In ogni modo adesso non ci possiamo contare, perchè Bismarck insegnava che la politica è fatta con l'occhio al domani ma con la mano nell'oggi. Noi dobbiamo aumentare la nostra produzione in paese, perchè le nostre colonie di popolamento sono da preparare, l'emigrazione libera non trova facile collocamento, e anche recentemente l'Australia si inalberava per la poca emigrazione che già mandavamo. E in Argentina vi fu un progetto di legge, fortunatamente arenato in uno dei rami del Parlamento, per applicare alla immigrazione quasi le stesse clausole del Percentage Bill degli Stati Uniti nord America. Dunque noi non abbiamo altra risorsa che l'aumento della produzione. Ecco come il problema demografico rientra nell'orbita vasta della materie affidate al ministro dell'economia nazionale. Dobbiamo produrre di più, e non abbiamo che un mezzo: continuare a lavorare e cercare di lavorare ogni giorno meglio.

L'on. Federico Ricci ha fatto anche un accenno che mi interessa in modo particolare.

Egli ha parlato della crisi nel campo marittimo. Fortunatamente il traffico dei passeggeri non è in crisi; e se il traffico delle merci per quel che riguarda i noli, non è in aumento, tuttavia è in uno stadio della sua crisi che si va avvicinando leggermente allo sfioratore, in quanto fino ad oggi la crescita del volume delle merci da trasportare non ha ancora raggiunto il volume delle navi che sono al servizio dei trasporti. C'è da sperare che a forza di naufragi e di demolizioni delle navi vecchie, si rifaccia l'equilibrio, che non vi è stato più dalla guerra in poi, tra la disponibilità del tonnello e la quantità di merci da trasportare. L'errore in cui è caduto tutto il mondo commerciale internazionale, fu quello di avere, creduto che dopo la stasi forzata del movimento commerciale durante gli anni della guerra, si dovesse avere un aumento immediato di trasporti. Si è dimenticato che la guerra aveva diminuito la potenza di acquisto di molti paesi, che aveva creato un dislivello incolmabile tra le diverse valute, e che in conseguenza il traffico invece che aumentare sarebbe, come è avvenuto, diminuito.

Onorevoli colleghi, finisco; almeno di questo spero mi vorrete essere grati; io ho parlato perchè il collega on. Conti me lo ha richiesto, come un favore personale, altrimenti potete credere che non avevo davvero il desiderio d'infliggervi un nuovo discorso a così breve scadenza da quello sul bilancio dei lavori pubblici. E finisco dicendovi che è doveroso, obiettivamente riconoscere, dal punto di vista politico, che all'incremento dell'economia nazionale giova l'Amministrazione tenace e ben disciplinata che è dovuta alla pacata energia dell'attuale governo. Ricordare i tempi dell'irrefrenato disordine può essere inutilmente acrimonioso se non è fatto che allo scopo di una sterile recriminazione. Ma occorre non dimenticare; è necessario ed è, giovevole non dimenticare per evitare di ricadere in pericolosi errori; e non dimenticando abbiamo tutti una maggiore serenità nel giudicare il bene di cui oggi si fruisce.

Il lavoro produttivo di ricchezza per tutti ha bisogno di libertà; siamo d'accordo; ma ha bisogno di quella libertà che d'Azeglio faceva consistere nella piena obbedienza alle leggi civili e politiche giuste e oculate; non di

quella libertà che trascendendo al di là della osservanza della legge degenera in licenza, perchè, come il d'Azeglio appunto con frase pittoricamente espressiva diceva: « la licenza uccide la libertà »; ed è proprio con animo lieto che a nome della Commissione di finanze posso constatare oggi l'ordinato svolgersi delle opere utili così nei campi come nei cantieri, così nei porti come nelle officine.

Noi tutti collaboriamo volenterosamente; in questo non vi possono essere e non vi sono discordie; noi tutti collaboriamo volenterosamente perchè il nostro paese gradatamente possa raggiungere quella distribuzione generale di sufficiente ricchezza che era nel programma di Giuseppe Mazzini, quando diceva che non bisogna combattere la proprietà perchè è di pochi, ma che bisogna fare in guisa che i molti possano gradualmente accedere a possedere la proprietà.

Lo sforzo per la ricostruzione economica dell'Italia e quello maggiore per poter dare all'Italia la potenza di ricchezza che la costituisca un giorno in una posizione veramente imperiale, dovrà durare costante per decenni. Forse dovrà durare al di là della mia generazione: ma se vi avremo tutti concorso con vigore come vogliamo concorrervi con vigore di pensiero e con efficacia di azione — formula Mazziniana — quando dalla nostra mano fatta tremula consegneremo la fiaccola, luminosa nei secoli, della vita italiana alle robuste mani dei nostri figli — immagine di Lucrezio — *et quasi cursores vitae lampada tradunt* — noi potremo quel giorno, con animo sereno, concludere la nostra vita operosa con la parola con cui dichiarava volere concludere la sua il multanime Leonardo — « come la giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire ». (*Vivi applausi, congratulazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

disegno di legge: « Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina » (N. 830).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Berenini a recarsi alla tribuna per presentare la relazione.

BERENINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo » (N. 506).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berenini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pironti a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie (N. 500);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie (N. 501).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pironti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito il senatore Di Stefano a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

DI STEFANO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire sei milioni per l'esecuzione di opere di complemento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo (N. 397).

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (N. 398),

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Stefano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Seguiamo la discussione del bilancio dell'economia nazionale.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Per una rettifica; il collega Rolandi Ricci, che ringrazio per le cortesi parole dette a mio riguardo, ha però avuto la memoria un po' labile, allorquando mi ha fatto passare quale Sindaco di un partito socialista massonico ecc., e dico labile perchè egli stesso era uno dei firmatari del manifesto elettorale (*si ride*). Ora questo partito socialista massonico che egli stesso ha propugnato, non era che un blocco di liberali, democratici, combattenti e fascisti cui si opponevano due distinte liste, una dei socialisti e l'altra dei popolari.

Desidero che questo resti negli atti del Senato.

ROLANDI RICCI. Fui veramente io uno dei proponenti.

RICCI FEDERICO. Benissimo.

PRESIDENTE. Essendo già stata chiusa la discussione generale, passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali.*

1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) . . . . .	7,500,000 »
2	Personale avventizio - Retribuzioni . . . . .	240,000 »
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	80,000 »
4	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . .	370,000 »
5	Compensi a persone estranee all'amministrazione dello Stato adibite ai lavori ed agli studi occorrenti per la preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero . . . . .	25,000 »
6	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	80,000 »
7	Sussidi al personale in attività di servizio . . . . .	45,200 »
8	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie . . . . .	56,000 »
9	Indennità e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati . . . . .	250,000 »
10	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero . . . . .	2,000,000 »
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) . . . . .	267,470 »
12	Manutenzione di locali dell'Amministrazione centrale . . . . .	50,000 »
13	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca . . . . .	50,000 »
14	Spese per telegrammi (Spesa obbligatoria) . . . . .	150,000 »
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	11,169,470 »

		<i>Riporto</i> . . .	11,169,470 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .		<i>per memoria</i>
17	Spese casuali . . . . .		35,000 »
			11,204,470 »
	<i>Pensioni ed indennità.</i>		
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . . .		5,290,000 »
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .		31,500 »
20	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)		105,715 »
21	Contributi ad Istituti vari per il trattamento di riposo a favore del personale delle scuole industriali e commerciali, per sussidi di cui all'articolo 253 del regolamento generale sull'istruzione professionale (decreto Reale 22 giugno 1913, n. 1014) e per le assicurazioni degli operai del laboratorio centrale metrico. Pensioni e trattamento di quiescenza a favore del personale ex regime delle scuole industriali e commerciali . . . . .		1,150,000 »
22	Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie. . . . .		<i>per memoria</i>
			6,577,215 »
	<i>Agricoltura</i>		
23	Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in lingua italiana dei bollettini dell'Istituto medesimo . . . . .		25,000 »
24	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie. . . . .		50,000 »
25	Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse) . . . . .		142,900 »
26	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad enti che danno opera, alla repressione delle frodi stesse . . . . .		500,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	717,900 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	717,900 »
27	Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le vite americane - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le colture suddette; esperienze di concimazione e di produzione frumentaria . . . . .	140,000 »
28	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, giusta il disposto della legge 3 aprile 1921, n. 600 . . . . .	450,000 »
29	Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323) . . . . .	220,000 »
30	Spese per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura) e spese per l'applicazione dell'articolo 4 della suddetta legge. . . . .	500,000 »
31	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, contenente norme sulla produzione ed il commercio del seme-bachi da seta . . . . .	100,000 »
32	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad enti che danno opera e vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a premi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero . . . . .	1,000,000 »
33	Contributo annuo pel mantenimento dell'ufficio internazionale del vino in Parigi . . . . .	72,000 »
34	Spese di qualsiasi natura per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125). . . . .	100,000 »
35	Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione - Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante - Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888). (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
36	Servizio fitopatologico - Osservatori regionali e uffici incaricati della vigilanza sul commercio delle piante vive e dei semi - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle - Contributi e concorsi . . . . .	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	5,399,900 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,399,900 »
37	Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse) . . .	420,000 »
38	Stipendi ai delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici (decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse) . . . . .	470,000 »
39	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria) . . .	150,000 »
40	Spese per i consorzi antifillosserici secondo il testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici - Spese di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786 . . . . .	520,000 »
41	Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane. . . . .	110,000 »
42	Vigilanza per l'applicazione della legge sulla caccia, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni (legge 24 giugno 1923, n. 1420) . . . . .	400,000 »
43	Spese per il servizio tecnico relativo all'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, concernente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . . . . .	600,000 »
44	Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo addetto alla istruzione agraria media e superiore, agli Istituti superiori di medicina veterinaria e alle stazioni di prova agrarie e speciali . . . . .	9,300,000 »
45	Spese per il funzionamento dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, delle Regie stazioni di prova agraria e speciali, e delle Regie scuole agrarie medie. . . . .	4,500,000 »
46	Incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e contributo per migliore assetto scientifico e didattico degli istituti d'istruzione superiore agraria e veterinaria (articolo 12 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1851). . . . .	350,000 »
47	Borse di perfezionamento negli studi presso istituti italiani e stranieri a favore di laureati in scienze agrarie e in medicina veterinaria (art. 14 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1851) . . . . .	50,000 »
48	Concorso dello Stato per le scuole consorziali di agricoltura (art. 61 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214). . . . .	1,312,218.75
49	Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati alle Regie scuole agrarie medie e alle stazioni agrarie e speciali. . . . .	75,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	23,657,118.75

	<i>Riparto</i> . . . . .	23,657,118.75
50	Interessi a carico dello Stato sulle somme mutuate dalla Cassa dei depositi e prestiti alle provincie, per acquisto di terreni e fabbricati, per costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati, e per l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660) . . . . .	65,000 »
51	Contributo a carico dello Stato nella spesa per la istruzione professionale dei contadini adulti (decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595 e Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534) . . . . .	1,000,000 »
52	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per l'istituzione ed il funzionamento della scuola professionale dei giovani contadini (Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534) . . . . .	4,000,000 »
53	Contributi e sussidi e favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria . . . . .	500,000 »
54	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione . . . . .	1,500,000 »
55	Concorso al Regio erbario coloniale di Firenze . . . . .	2,000 »
56	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti . . . . .	70,000 »
57	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura . . . . .	11,800,000 »
58	Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere . . . . .	200,000 »
59	Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti alla scopo di diffondere l'istruzione agraria . . . . .	25,000 »
60	Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869) . . . . .	100,000 »
61	Spese per porre in grado le stazioni agrarie, regie e consorziali, gli Istituti superiori di agricoltura e gli Istituti di ogni specie che si occupano di sperimentazione agraria, di intensificare lo studio dei problemi che interessano la produzione frumentaria (articolo 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313) . . . . .	4,000,000 »
62	Spese per il funzionamento della scuola di meccanica agraria in Roma e delle tre sue succursali permanenti . . . . .	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	47,269,118.75

	<i>Riporto</i> . . .	47,269,118.75
63	Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (Spese fisse) . . . . .	460,000 »
64	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche . . . . .	25,000 »
65	Studi ed esperienze relativi al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura ed alle irrigazioni con speciale riguardo all'adattamento delle colture al tempo ed al clima (legge 7 aprile 1921, n. 500) . . . . .	40,000 »
66	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna ed a Capitanerie di porto; contributi a istituzioni e società intese al progresso degli studi meteorologici, geofisici e geodinamici . . . . .	200,000 »
67	Spese per l'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazione dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati . . . . .	120,000 »
68	Contributo ai consorzi per i depositi cavalli stalloni e per spese per gli incarichi dell'acquisto di stalloni all'interno ed all'estero (art. 18 del Regio decreto 8 settembre 1923, n. 2125) . . . . .	2,000,000 »
69	Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) - Incoraggiamento alla produzione mulattiera . . . . .	1,175,000 »
70	Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; stipendi ai direttori degli Istituti zootecnici e contributi consorziali agli istituti stessi; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd book) . . . . .	4,108,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	55,397,118.75

	<i>Riporto</i> . . . . .	55,397,118.75
71	Concorso nelle spese per opere di irrigazione (contributi ordinari, premi, sussidi, spese di redazione di progetti ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato col Regio decreto 2 ottobre 1922 n.1747)	3,000,000 »
72	Premi e sussidi per la utilizzazione agraria delle acque pubbliche - Ricerca delle acque nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno - Premi, sussidi ed altre spese per irrigazioni - Esperienze sul regime delle acque pubbliche non contemplate dall'articolo 1 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747 . . . . .	200,000 »
73	Statistiche agrarie - Rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'amministrazione provinciale, a funzionari di altre amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti e oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria, comprese quelle di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari . . . . .	300,000 »
74	Personale di custodia dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse) . . . . .	470,000 »
75	Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento e per acquisto cavallo di servizio - Acquisto e riparazioni di armi e bardature per il personale di custodia dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia . . . . .	50,000 »
76	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia . . . . .	700,000 »
77	Spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere di Sicilia e per l'attuazione del nuovo regime delle trazzere stesse . . . . .	300,000 »
78	Stipendi e supplemento di servizio attivo al personale fuori ruolo del catasto e dei servizi tecnici di finanza, addetto al Commissariato di reintegra dei tratturi in Foggia ed all'ufficio tecnico speciale delle trazzere in Palermo (Spese fisse) . . . . .	330,000 »
79	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica . . . . .	400,000 »
80	Spese per combattere la malaria . . . . .	100,000 »
81	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) e relativa estensione di essa ad altre regioni d'Italia . . . . .	150,000 »
82	Stipendi ed assegni fissi agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Spese fisse) . . . . .	93,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	61,490,118.75

	<i>Riporto</i> . . .	61,490,118.75
83	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) . . . . .	<i>per memoria</i>
		61,490,118.75
	<i>Foreste e demani.</i>	
84	Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922, 11 novembre 1923, n. 2395, 9 aprile 1925, n. 583, e 12 maggio 1925, n. 926) (Spese fisse) . . . . .	23,000,000 »
85	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale (articoli 123 e 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). . . . .	725,735 »
86	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, pel mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso . . . . .	200,000 »
87	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti per il Parco nazionale di Abruzzo (articolo 4 del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 69). . . . .	200,000 »
88	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, addetti al riordinamento degli usi civici (articolo 35 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751). . . . .	800,000 »
		24,925,735 »
	<i>Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali.</i>	
89	Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro: stipendi e assegni (Spese fisse) . . . . .	940,000 »
90	Spese di servizio degli uffici dipendenti dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	65,000 »
91	Vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative e indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza . . . . .	40,000 »
92	Indennità ai membri dei Collegi dei probiviri e indennità e diritti ai cancellieri . . . . .	45,000 »
93	Indennità ai membri e ai segretari delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato . . . . .	50,000 »
		1,140,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	

	<i>Riporto . . .</i>	1,140,000 »
94	Inchieste, studi e rilevazioni di carattere statistico ed economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e alle condizioni dei lavoratori - Traduzioni. . . . .	93,000 »
95	Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza	25,000 »
96	Applicazione in genere delle leggi di tutela e di previdenza sociale nelle nuove provincie e per studi e rilevazioni attinenti a dette leggi . . . . .	60,000 »
97	Funzionamento delle Commissioni arbitrali - Indagini ed altre spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450). . . . .	100,000 »
98	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria). . . . .	75,000 »
99	Indagini per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, concorsi a premi e lavori di carattere statistico e tecnico attuariale (Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 3184)	10,000 »
100	Indennità di tramutamento al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	10,000 »
101	Spese per ispezioni e missioni del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	300,000 »
102	Fitto di locali per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	95,000 »
103	Spese per telegrammi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	2,000 »
104	Spese occorrenti per il funzionamento presso i Circoli d'ispezione della industria e del lavoro del servizio di vigilanza degli apparecchi a vapore a norma del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1691. Applicazione delle disciplinari riguardanti il carburo e l'acetilene . . . . .	100,000 »
105	Contributo dello Stato alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (3ª annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30) . . . . .	50,000,000 »
106	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520,	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	52,010,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	52,010,000 »
		modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
107		Contributo a favore delle Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521 . . . . .	50,000 »
108		Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopo lavoro (articolo 14 lett. b, del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 582) . . . . .	400,000 »
109		Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365 e 3 gennaio 1924, n. 20) . . . . .	170,000 »
110		Canone annuo da corrispondere anticipatamente all'Amministrazione delle poste per la spedizione della corrispondenza senza francatura, sia per la tassa di francatura ordinaria, sia per diritto fisso di raccomandazione della Cassa Nazionale di assicurazioni sociali, della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e organi dipendenti e per gli Istituti assicuratori indicati nella lettera b, dell'articolo 6 del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2127 (Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1995). (Spesa obbligatoria). . . . .	<i>per memoria</i>
111		Spese per agevolare la costituzione ed il normale funzionamento delle associazioni mutue di assicurazione e delle Casse provinciali di riassicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi (articolo 11 del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1360). . . . .	250,000 »
			53,180,000 »
		<i>Commercio e politica economica.</i>	
112		Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno . . . . .	30,000 »
113		Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale . . . . .	1,500,000 »
114		Assegni ed indennità di residenza agli addetti commerciali all'estero	2,250,000 »
115		Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali - Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti, ed incaricati commerciali . . . . .	2,250,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	6,030,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,030,000 »
116	Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi e dei derivati in applicazione della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . .	12,500 »
117	Spese per la stampa delle pubblicazioni riguardanti la legislazione doganale ed i trattati di commercio e di altre pubblicazioni dell'ufficio trattati . . . . .	130,000 »
118	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'Ufficio dei trattati di commercio . . . . .	15,000 »
119	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale del commercio in Bruxelles. . . . .	37,000 »
120	Spese per inchieste, riunioni, studi, traduzioni, acquisto di pubblicazioni fatte per conto dell'ufficio speciale d'informazioni commerciali sull'estero . . . . .	150,000 »
		<hr/> 6,374,500 » <hr/>
	<i>Industria:</i>	
121	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali . . . . .	60,000 »
122	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera a) . . . . .	1,500,000 »
123	Spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie. . . . .	300,000 »
124	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse . . . . .	440,000 »
125	Spese per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce all'industria) e per l'applicazione dell'articolo 3 della legge suddetta (istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale e internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta) . . . . .	150,000 »
126	Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) per il servizio degli osservatori industriali . . . . .	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 2,510,000 » <hr/>

		<i>Ripporto</i> . . .	2,510,000 »
127	Personale metrico - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . . .		2,400,000 »
128	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio, al personale delle Prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opera prestata nell'interesse del servizio metrico . . . . .		8,000 »
129	Rimunerazione al personale dei municipi per opera prestata nell'interesse del servizio metrico . . . . .		6,000 »
130	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spesa obbligatoria) . . . . .		800,000 »
131	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . . .		100,000 »
132	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori: mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi . . . . .		240,000 »
133	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico . . . . .		150,000 »
134	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine). . . . .		2,000 »
135	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo per il servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970). . . . .		275,000 »
136	Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio proprietà intellettuale e dei bollettini (legge 29 luglio 1923, n. 1970) . . . . .		130,000 »
137	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970) . . . . .		70,000 »
138	Spese per la fabbricazione e la rinnovazione dei punzoni tipo, occorrenti per provvedere al marchio delle canne delle armi da fuoco portatili, in applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3152 . . . . .		5,000 »
			6,696,000 »

<i>Statistica.</i>		
139	Studi e ricerche di carattere statistico. - Contributi e spese per i servizi statistici . . . . .	600,000 »
<i>Pesca.</i>		
140	Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ed assegni al personale di vigilanza sulla pesca (Spese fisse) . .	465,000 »
141	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura (applicazione della legge sulla pesca, piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianto di nuovi stabilimenti ittiogenici; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca; trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, concorsi e borse di studio); sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca. . . . .	350,000 »
142	Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni di cui al titolo XII della legge 24 marzo 1921, n. 312 (arti colo 14 della legge medesima e articolo 14, 2° comma, del Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140) . . . . .	410,000 »
143	Spese ordinarie per l'applicazione delle provvidenze a favore della industria peschereccia di cui al titolo II della legge 24 marzo 1922, n. 312 . . . . .	300,000 »
144	Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la vigilanza sulla pesca (articolo 14, 1° comma, del Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140) . . . . .	500,000 »
		2,025,000 »
<i>Miniere.</i>		
145	Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse)	1,350,000 »
146	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti per servizio minerario . . . . .	100,000 »
147	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	100,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	1,550,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,550,000 »
148	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie . . . . .	310,000 »
149	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie . . . . .	11,000,000 »
150	Spese per la gestione dell'azienda erariale delle grotte di Postumia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3166) . . . . .	400,000 »
151	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636) . . . . .	165,000 »
152	Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico (Spese fisse) . . . . .	360,000 »
153	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico . . . . .	125,000 »
		<hr/> 13,910,000 »
	<i>Credito ed assicurazioni private.</i>	
154	Spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico delle assicurazioni private e per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza demandata sulla materia al Ministero (art. 45 del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 603 e art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390) . . . . .	18,960 »
155	Contributo dello Stato a favore delle Casse ademprivili della Sardegna nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei consorzi agrari non costituiti in forma cooperativa (articoli 11 e 12 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592) . . . . .	30,000 »
156	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 . . . . .	18,000 »
		<hr/> 66,960 »
	<i>Insegnamento industriale e commerciale.</i>	
157	Contributi e sussidi per il mantenimento di Istituti e di scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte . . . . .	29,326,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 29,326,800 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	29,326,800 »
158	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi di maestranze	1,000,000 »
159	Concorsi per viaggi d'istruzione; acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie, e concessione di premi, nell'interesse dell'insegnamento industriale . . . . .	54,000 »
160	Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno e all'estero	69,000 »
161	Contributi e sussidi per il mantenimento di Istituti e di scuole commerciali, per arredamenti ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte . . . . .	8,505,200 »
162	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . .	450,000 »
163	Concorsi per viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazione, riviste, medaglie e concessione di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale . . . . .	50,000 »
		39,455,000 »

## TITOLO II

### SPESA STRAORDINARIA.

#### CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

##### *Spese generali.*

164	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853) . . . . .	10,382,420 »
165	Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . .	3,800,000 »
166	Indennità temporanea mensile al personale delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . .	32,720 »
167	Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	14,215,140 »

		<i>Riporto</i> . . .	14,215,140 »
	luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853		740,000 »
168	Indennità temporanea mensile al personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . .		<i>per memoria</i>
			14,955,140 »
	<i>Agricoltura.</i>		
169	Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del Testo Unico 23 agosto 1917, n. 1474. (Spesa obbligatoria) . . . . .		175,000 »
170	Concorso nelle spese per la sistemazione delle aziende agrarie delle Regie scuole agrarie medie e per il completamento delle dotazioni di materiale didattico e scientifico e l'arredamento (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214) (ultima delle tre rate) . . . . .		500,000 »
171	Contributo dello Stato nelle spese per la sistemazione edilizia dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria (articolo 13 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1851) - (Spesa ripartita - 3 <sup>a</sup> ed ultima rata) . . . . .		450,000 »
172	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi e dell'ammortamento dei mutui concessi da enti od istituti di credito all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, articolo 6) (Spesa ripartita - 1 <sup>a</sup> delle 30 rate) . . . . .		250,000 »
173	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315) . . . . .		500,000 »
174	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, dei decreti luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715 . . . . .		100,000 »
175	Spese di qualsiasi natura per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181) . . . . .		200,000 »
176	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma		
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,175,000 »

		<i>Riporto</i> . . . . .	2,175,000 »
	Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni (articoli 2 e 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) . . . . .		3,000,000 »
177	Spese di qualsiasi natura per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313) e articolo 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita - 2ª delle dieci rate) . . . . .		6,800,000 »
178	Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero dell'economia nazionale e di altre amministrazioni, per il funzionamento delle commissioni provinciali per la propaganda granaria e per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici (articolo 5 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313 e articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2ª delle sei rate) . . . . .		3,000,000 »
179	Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero dell'economia nazionale e di altre amministrazioni, per il concorso nazionale a premi per la « Vittoria del grano » (articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1316 e articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2ª delle sei rate) . . . . .		2,000,000 »
180	Sussidi per gare e concorsi locali a premi per l'aumento della produzione granaria nelle provincie che ne abbisognano (articolo 2 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1316 e articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2ª delle sei rate) . . . . .		2,000,000 »
181	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (articolo 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2ª delle cinque rate) . . . . .		1,000,000 »
182	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 2ª delle dieci rate) . . . . .		2,000,000 »
183	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 2ª delle dieci rate) . . . . .		1,000,000 »
184	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 per la parte che si riferisce ai bacini idrici (Spesa ripartita) . . . . .		<i>per memoria</i>
185	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione		
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	22,975,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	22,975,000 »
		dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati . . . .	1,000,000 »
186		Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,045.45
187		Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale, su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000,000 »
			<hr/> 24,987,045.45 <hr/>
		<i>Foreste.</i>	
188		Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita) . .	3,000,000 »
189		Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142 e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (Spesa obbligatoria). . . . .	300,000 »
			<hr/> 3,300,000 » <hr/>
		<i>Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali.</i>	
190		Stipendi, assegni ed indennità di reggenza di circolo, al personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	<i>per memoria</i>
191		Contributi a carico dello Stato, indennità di buona uscita, assegni e spese di ogni genere dipendenti dal trattamento di quiescenza al personale assunto a tempo determinato per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	<i>per memoria</i>
192		Spese per l'impianto di nuovi uffici dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro . . . . .	<i>per memoria</i>
			<hr/> » <hr/>

<i>Commercio e politica economica.</i>		
193	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno . . . . .	13,750 »
194	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria . . . . .	<i>per memoria</i>
195	Contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032) . . . . .	<i>per memoria</i>
		13,750 »
<i>Industria.</i>		
<i>Industria, legislazione e polizia industriale.</i>		
196	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita - 29ª delle 40 rate) . . . . .	3,812 »
197	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria o comunque interessanti l'economia nazionale (3ª delle cinque rate). . . . .	2,000,000 »
		2,003,812 »
<i>Statistica.</i>		
198	Spesa per il 6º censimento della popolazione del Regno (legge 7 aprile 1921, n. 457) . . . . .	1,500,000 »
<i>Pesca.</i>		
199	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312 . . . . .	<i>per memoria</i>
<i>Petroli.</i>		
200	Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati . . . . .	8,000,000 »
		8,000,000 »

*Credito ed assicurazioni private.*

201	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento; nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, casse ed enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni	10,475,000 »
202	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi del Regio decreto 19 giugno 1924, n. 1125, dagli Istituti di credito, casse ed enti vari di cui al Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni . . . . .	525,000 »
203	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali concessi in applicazione dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733, dagli Istituti e con le norme di cui al Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1332 .	1,000,000 »
204	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita - 35ª rata) . . . . .	16,738.55
205	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1901 e del 2º semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - 25ª rata) . . . . .	39,757.89
206	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Leggi 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311, e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita - 23ª rata) . .	18,754 01
207	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, numero 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1º semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita - 20ª rata) . . . . .	6,047.92
208	Contributo a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in Bari, ai termini del decreto luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406 (9ª delle 35 rate) . . . . .	2,500 »
209	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita - 25ª rata) . . . . .	26,068 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	12,109,866.37 -

	<i>Riparto</i> . . .	12,109,866.37
210	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Leggi 10 luglio 1906, n. 390 e 4 giugno 1908, n. 258 (Spesa ripartita - 13 <sup>a</sup> rata) . . . . .	32,500 »
211	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554) . . . . .	<i>per memoria</i>
212	Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti alla Cassa adempribile della Sardegna a norma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665 .	44,000 »
213	Spesa per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 17 <sup>a</sup> rata). . . . .	60,000 »
214	Quota d'interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna (Spesa obbligatoria) . . . .	120,000 »
215	Quota d'interessi a carico dello Stato sui mutui fatti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di fondi della Sardegna, singoli o riuniti in associazione, dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per miglioramento fondiario ed agrario e per opere di irrigazione, per affrancazione di censi, canoni e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice ai sensi dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479	80,000 »
216	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, portanti provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita - 21 <sup>a</sup> delle 30 rate) . . . . .	220,157 »
217	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, quale concorso negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi ai danneggiati dai terremoti di Catanzaro e Cosenza (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047) (Spesa ripartita - 21 <sup>a</sup> delle 30 rate) . . . . .	779,843 »
218	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spese d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
		13,446,366.37

*Insegnamento industriale e commerciale.*

219	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896 e Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523) . . . . .	1,270,000 »
220	Interessi per mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici dei Regi Istituti e delle Regie scuole commerciali. . . . .	200,000 »
221	Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle scuole industriali della Basilicata (articolo 5 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . .	37,000 »
222	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di Istituti e scuole commerciali . . . . .	50,000 »
		1,557,000 »

## CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

I. — *Acquisto di beni.*

223	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

II. — *Accensione di crediti.*

224	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione, secondo l'articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 1405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 . . . . .	40,000,000 »
225	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni. . . . .	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		40,000,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	40,000,000 »
226	Mutuo al Regio Istituto superiore agrario di Portici per spese di costruzione di case coloniche nell'annessa azienda agraria (art. 12 del Regio decreto 8 maggio 1919, n. 715) . . . . .		<i>per memoria</i>
227	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli Enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (articoli 5 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633. . . . .		<i>per memoria</i>
228	Anticipazioni dello Stato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4° capoverso del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (4 <sup>a</sup> delle sette rate) . .		5,000,000 »
229	Anticipazioni agli Istituti di credito agrario ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (2 <sup>a</sup> delle tre rate) . .		33,333,333.33
			<hr/> 78,333,333.33 <hr/>
	.III. — <i>Estinzione di debiti.</i>		
230	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per le estinzioni delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 12 <sup>a</sup> delle 50 rate) . . . . .		105,104.80
231	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria) . . . . .		<i>per memoria</i>
232	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del Campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (9 <sup>a</sup> delle 35 annualità) . . .		10,715.46
233	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 612 dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine) . . . . .		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 115,820,26 <hr/>

		<i>Riporto</i> . . . . .	115,820.26
234	Somma dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa d'ordine) . . . . .		<i>per memoria</i>
235	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 21 <sup>a</sup> delle 28 rate) . . . . .		50,924.50
236	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (Spesa ripartita - 1 <sup>a</sup> delle trenta annualità) . . . . .		2,106,981.67
			<hr/>
			2,273,726.43
			<hr/>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I

## SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	11,204,470 »
Pensioni ed indennità . . . . .	6,577,215 »
Agricoltura . . . . .	61,490,118.75
Foreste e Demani. . . . .	24,925,735 »
Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali . . . . .	53,180,000 »
Commercio e politica economica . . . . .	6,374,500 »
Industria. . . . .	6,696,000 »
Statistica. . . . .	600,000 »
Pesca . . . . .	2,025,000 »
Miniere . . . . .	13,910,000 »
Credito ed assicurazioni private . . . . .	66,960 »
Insegnamento industriale e commerciale . . . . .	39,455,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria . . . . .	<u>226,504,998.75</u>

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali. . . . .	14,955,140 »
Agricoltura . . . . .	24,987,045.45
Foreste . . . . .	3,300,000 »
<i>Da riportarsi . . . . .</i>	<u>43,242,185.45</u>

	<i>Riporto</i> . . . . .	43,242,185.45
Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali . . . . .		»
Commercio e politica economica . . . . .		13,750 »
Industria. . . . .		2,003,812 »
Statistica. . . . .		1,500,000 »
Pesca . . . . .		»
Petroli . . . . .		8,000,000 »
Credito ed assicurazioni private . . . . .		13,446,366.37
Insegnamento industriale e commerciale . . . . .		1,557,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . . . .	69,763,113.82
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Acquisto di beni . . . . .		»
Accensione di crediti . . . . .		78,333,333.33
Estinzione di debiti. . . . .		2,273,726.43
	Totale della categoria II della parte straordinaria . . . . .	80,607,059.76
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . . . .	150,370,173.58
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	376,875,172.33

### RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	296,268,112.57
Categoria III. — Movimento di capitali . . . . .	80,607,059.76
	Totale generale . . . . .
	376,875,172.33

## APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale  
per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

---

## STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA  
DEL DEMANIO FORESTALE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927

---



## TITOLO I.

## ENTRATE ORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	2,000,000 »
2	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti. . . . .	<i>per memoria</i>
3	Reddito delle foreste . . . . .	20,000,000 »
4	Proventi della cessione a prezzo di favore delle piantine prodotte nei vivai forestali dell'Azienda . . . . .	200,000 »
5	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale . . . . .	725,735 »
6	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584) . . . . .	200,000 »
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584). . . . .	10,000 »
8	Contributo delle provincie pel mantenimento pel personale di custodia delle foreste . . . . .	700,000 »
9	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto agli agenti scopritori (articolo 124 lettera e) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .	600,000 »
10	Entrate ordinarie diverse. . . . .	280,000 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . . . .	24,715,735 »

## TITOLO II.

## ENTRATE STRAORDINARIE.

## CATEGORIA I. — Entrate effettive.

11	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale quale 12 <sup>a</sup> rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e quale 4 <sup>a</sup> rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita).. . . . .	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,000,000 »
12	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c). della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277. . . . .	<i>per memoria</i>
13	Reddito dei patrimoni silvo-pasturali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. . . . .	<i>per memoria</i>
14	Entrate diverse ed eventuali . . . . .	230,000 »
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . . . .	3,230,000 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
15	Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . . .	<i>per memoria</i>
16	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate . . . . .	<i>per memoria</i>
17	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .	<i>per memoria</i>
18	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda del Demanio forestale . . . . .	4,868,709.30
	Totale del movimento di capitali dell'entrata . . . . .	4,868,709.30
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
19	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pasturali di comuni e di altri enti . . . . .	<i>per memoria</i>
20	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i> . . . . .	<i>per memoria</i>

**RIASSUNTO DELLE ENTRATE**

Categoria I. — Entrate effettive:

a) ordinarie . . . . .	24,715,735 »
b) straordinarie . . . . .	3,230,000 »
	<hr/>
Totale . . . . .	27,945,735 »
»    II. — Movimento di capitali . . . . .	4,868,709.30
»    III. — Operazioni per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
»    IV. — Partite di giro . . . . .	<i>per memoria</i>
	<hr/>
Totale generale delle entrate . . . . .	32,814,444.30
	<hr/>

## TITOLO I

## SPESE ORDINARIE

## CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda . . . . .	5,000,000 »
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste . . . . .	1,800,000 »
3	Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso . . . . .	210,000 »
4	Incoraggiamento alla silvicoltura . . . . .	3,200,000 »
5	Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti (Titolo IV, Capo II del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .	150,000 »
6	Concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali . . . . .	20,000 »
7	Delimitazione delle zone da assoggettarsi al regime dei vincoli; formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi, catasto e statistica forestale . . . . .	800,000 »
8	Incoraggiamento alle piccole industrie forestali . . . . .	15,000 »
9	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani) . . . . .	230,000 »
10	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172) . . . . .	120,000 »
11	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie . . . . .	660,000 »
12	Indennità per acquisto di cavalli di servizio, di foraggi, di disagiata residenza e di malaria al personale forestale . . . . .	730,000 »
13	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552) . . . . .	163,260 »
14	Indennità di tramutamento al personale forestale . . . . .	250,000 »
15	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . .	142,500 »
16	Sussidi a funzionari bisognosi dell'Amministrazione forestale e loro famiglie . . . . .	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	13,520,760 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1926

	<i>Riparto</i> . . .	13,520,760 »
17	Sussidi a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie . . . . .	40,000 »
18	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati . . . . .	24,000 »
19	Gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni . . . . .	2,000,000 »
20	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per desertione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate . . . . .	10,000 »
21	Fitto di locali . . . . .	380,000 »
22	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . .	230,000 »
23	Spese postali, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura . . . . .	500,000 »
24	Spese telegrafiche, mantenimento di locali, bardature, armi e munizioni - Spese per assistenza sanitaria . . . . .	220,000 »
25	Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'Azienda. . . . .	10,000 »
26	Spese di liti . . . . .	12,000 »
27	Indennità di trasferta ai messi comunali per la notificazione di atti relativi a conciliazioni di controversie forestali . . . . .	15,000 »
28	Restituzione di somme indebitamente introitate. . . . .	50,000 »
29	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti. . . . .	10,000 »
30	Parte del provento delle foreste demaniali inalienabili spettante allo Stato	600,000 »
31	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale . . . . .	52,684.30
32	Provento spettante allo Stato per le foreste delle nuove provincie . . . . .	3,000,000 »
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	20,674,444.30

## TITOLO II.

## SPESE STRAORDINARIE.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.*

33	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie . . . . .	340,000 »
34	Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita). . . . .	3,000,000 »
35	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda . . . . .	4,800,000 »
36	Impianto e ampliamento dei vivai forestali . . . . .	100,000 »
37	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda . . . . .	1,300,000 »
38	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani ed istituzione di cattedre di alpicoltura, in applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . . . . .	500,000 »
39	Interessi a carico dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, sui mutui concessi ai comuni pel miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .	200,000 »
40	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese . . . . .	400,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie . . . . .	10,640,000 »

*CATEGORIA II. — Movimento di capitali.*

41	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato . . . . .	1,500,000 »
42	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	1,500,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,500,000 »
43	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito.	<i>per memoria</i>
44	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato. . . .	<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali della spesa . . .	1,500,000 »
	<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>	
45	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). . .	<i>per memoria</i>
46	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali . . . . .	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi . . .	»
47	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i> . . . . .	<i>per memoria</i>
	<b>RIASSUNTO DELLE SPESE</b>	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie . . . . .	20,674,444.30
	b) straordinarie . . . . .	10,640,000 »
	Totale . . .	31,314,444.30
	Categoria II. — Movimento di capitali . . . . .	1,500,000 »
	» III. — Operazioni per conto i terzi . . . . .	»
	» IV. — Partite di giro. . . . .	»
	Totale generale della spesa . . .	32,814,444.30

### RIASSUNTO DELL' ENTRATA E DELLA SPESA

Categoria I. — Spese effettive . . . . .	31,314,444.30
» Entrate effettive . . . . .	27,945,735 »
	— 3,368,709.30
Categoria II. — Spesa per movimento di capitali. . . . .	1,500,000 »
» Entrata per movimento di capitali . . . . .	4,868,709.30
	+ 3,368,709.30
Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi . . . . .	<i>per memoria</i>
» Entrata Id. id. . . . .	<i>per memoria</i>
Categoria IV. — Spese per partite di giro . . . . .	<i>per memoria</i>
» Entrata id. . . . .	<i>per memoria</i>

### RIEPILOGO

Categoria I. — Entrata e spesa effettiva . . . . .	— 3,368,709.30
» II. — Id. id. per movimento di capitali . . . . .	+ 3,368,709.30
» III. — Id. id. per operazioni per conto di terzi. . . . .	<i>per memoria</i>
» IV. — Id. id. per partite di giro . . . . .	<i>per memoria</i>
	»

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che approvano gli stanziamenti dei capitoli del bilancio testè letto:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 122 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1926-27 gli stanziamenti dei capitoli nn. 30, 60, 125, dipendenti dalla legge 6 luglio 1912, n. 869, a favore dell'industria serica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 500,000, lire 100,000 e lire 150,000.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegnazione di lire 5,000,000 prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione, approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, è stabilita nella somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 5.

È sospesa per l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegnazione a carico dello Stato, prevista all'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, numero 1177, per contributi d'interessi su mutui per la costruzione di case coloniche.

(Approvato).

Art. 6.

È sospesa per l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegnazione a carico dello Stato, prevista all'articolo 38 della legge 24 marzo 1921, numero 312, per le spese occorrenti all'applicazione del titolo II della legge stessa «*Provvidenze diverse per l'industria peschereccia*».

(Approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio 1926-27 l'assegnazione prevista dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento dell'Agro romano e di altre zone del Regno, è stabilita in lire 30,000,000.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'esercizio 1926-27 lo stanziamento autorizzato dagli articoli 18 del testo unico di legge 21 marzo 1912, n. 442, e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è stabilito nella somma di lire 3,000,000.

(Approvato).

Art. 9.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per il completamento dei lavori relativi al sesto censimento generale della popolazione ordinato dalla legge 7 aprile 1921, n. 457.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «*Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, num. 766, relativo all'importazione nel Regno di carta da giornali*» (N. 444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «*Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 766, relativo all'importazione nel Regno di carta da giornali*».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 766, relativo all'importazione nel Regno di carta da giornali.

*Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 766*  
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1926, n. 112).

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che ha elevato il dazio della carta bianca o tinta in pasta, non patinata, in rotoli, destinata a giornali, da lire due a lire cinque al quintale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ammettere col dazio di confine vigente antecedentemente a quello stabilito dal citato Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, un determinato quantitativo di carta destinata a giornali, in corrispondenza agli impegni vigenti al momento in cui entrò in vigore il maggior dazio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ammessa l'importazione di diecimila quintali di carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali, di cui alla voce 847 a 1 — α) 1 della vigente tariffa doganale col pagamento del dazio di confine di lire due al quintale.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme che dovranno disciplinare tale importazione ed anche la ripartizione dell'anzidetto contingente di carta tra le aziende giornalistiche interessate.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
BELLUZZO

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :**

« Conversione in legge del R. decreto 8 marzo 1926, n. 361, che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe » (N. 411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1926, n. 361, che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 marzo 1926, n. 361, che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione dei dazi sullo zucchero di prima e seconda classe.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 8 marzo 1926, n. 361 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1926, n. 56).*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, col quale fu approvata la tariffa generale dei dazi doganali;

Visti i Regi decreti-legge 11 luglio 1923, n. 1545, allegato A; 11 febbraio 1925, n. 92; 11 ottobre 1925, n. 1721, che hanno recato modificazioni al trattamento doganale per gli zuccheri di prima e seconda classe;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data della entrata in vigore del presente decreto e fino a tutto il 31 luglio 1927, l'attuale coefficiente « uno » di maggiorazione dei dazi stabiliti per lo zucchero di prima e seconda classe sotto il n. 39 della tariffa generale dei dazi doganali potrà essere aumentato sino al limite massimo di « due ».

La determinazione della misura di detto aumento e le successive modificazioni che, sempre entro il limite massimo del coefficiente due, si rendessero necessarie durante il periodo di cui al primo comma del presente decreto, in conseguenza delle mutate condizioni della

produzione e dei traffici internazionali, saranno fissate con decreto Reale da emanarsi previo accordo col Capo del Governo, su proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VOLPI - BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (N. 416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio

1926, n. 223, che modifica il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo all'indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

## ALLEGATO

*Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
15 febbraio 1926, n. 37.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i nostri decreti-legge 14 gennaio 1923, n. 31 e 15 marzo 1923, n. 967, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Gli articoli 6 ed 8 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, sono abrogati.

## Art. 2.

In occasione di chiamate e concentramenti di reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per servizi collettivi inerenti al mantenimento dell'ordine pubblico o per istruzioni, riviste e funzioni di carattere statale, agli ufficiali spetta l'indennità di carica e l'indennità militare stabilita per i pari grado che prestano servizio presso il Comando generale, i Comandi di zona, i Comandi di gruppo di legioni ed i Comandi di legione. Le indennità stesse sono corrisposte commisurandole alle giornate di effettivo servizio prestato e previa detrazione delle corrispondenti pro-rata di stipendio, pensione, indennità di posizione ausiliaria ed altri assegni fissi di cui gli ufficiali stessi sono eventualmente provvisti a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, in conformità di quanto è stabilito all'art. 4 del citato Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967.

## Art. 3.

Per i servizi di cui all'articolo precedente sono inoltre stabilite le seguenti indennità eventuali giornaliere :

a) lire 20 agli ufficiali e lire 12 ai capi squadra ed alle camicie nere, quando il servizio è compiuto nella loro stessa residenza ;

b) lire 24 agli ufficiali e lire 14 ai capi squadra ed alle camicie nere quando, comandati a prestar servizio fuori della loro abituale residenza, vi facciano ritorno nella stessa giornata ;

c) lire 36 agli ufficiali e lire 18 ai capi squadra ed alle camicie nere quando per il servizio di cui alla lettera b) sono costretti a pernottare fuori residenza.

Non compete alcun compenso chilometrico per i percorsi sulle vie ordinarie e le spese di trasporto sulle ferrovie sono a carico dell'Amministrazione.

## Art. 4.

Quando la durata dei servizi collettivi compiuti, senza interruzione, in una stessa località, è superiore ad un mese, gli ufficiali non in servizio permanente hanno diritto a percepire le indennità eventuali di cui all'articolo precedente soltanto per il primo mese.

Nessuna indennità eventuale compete agli ufficiali ed ai militi di truppa, in servizio permanente, per i servizi collettivi dai medesimi prestati nella località ove ha sede il Comando al quale sono addetti.

## Art. 5.

Agli ufficiali ed ai militi di truppa, non in servizio permanente, che vengono chiamati a prestar servizio di pattuglia o di pattuglione notturno di pubblica sicurezza, compete, rispettivamente, l'indennità di lire 20 e di lire 12. L'indennità stessa non è cumulabile con quelle di cui al precedente art. 3 e viene ridotta alla metà quando il servizio non si protrae oltre la mezzanotte.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed avrà effetto dal 1° gennaio 1926. È autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità ». (N. 417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità.

*Regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
20 marzo 1926, n. 66.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, comma 2<sup>o</sup>, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;  
Udito il Consiglio dei Ministri ;  
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di  
concerto con quello per le finanze ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

Per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private in Somalia è autorizzata l'assegnazione straordinaria al bilancio della Colonia, della somma di lire 3,000,000, ripartita in tre annualità uguali, dall'esercizio 1925-26 all'esercizio 1927-28.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

---

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1926

---

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia ». (N. 424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
15 febbraio 1926, n. 37.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712 ;

Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1136 ;

Visto il Regio decreto 29 luglio 1920, n. 1149 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del ministro delle comunicazioni, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli interni, per le finanze e per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

#### Art. 1.

Lo Stato concorre per 5 anni, a datare dal 1° luglio 1925, alle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia affidato al Provveditorato, con una somma di lire tre milioni, pagabili in due rate anticipate al 1° luglio o al 1° gennaio di ogni anno.

Il ministro delle finanze provvederà con suo decreto alla istituzione di apposito capitolo nel bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (spese per i servizi della marina mercantile).

Per la parte delle spese non coperta dalla predetta assegnazione si provvede con gli introiti diretti o indiretti dell'esercizio.

Resta fermo quanto è stabilito dall'articolo 22 del regolamento approvato con Regio decreto 29 luglio 1920, n. 1149, per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni fatto in forza del Regio decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712, la costituzione di un fondo di riserva e l'impiego degli ulteriori utili netti.

#### Art. 2.

Il Provveditorato al porto, in deroga a quanto prescrive il regolamento approvato con Regio decreto 29 luglio 1920, n. 1149, ha facoltà di disciplinare l'andamento contabile dell'Azienda con norme speciali, che rispondendo al carattere commerciale dell'Istituto, garantiscano il regolare funzionamento amministrativo.

Tali norme dovranno essere preventivamente approvate dal ministro delle comunicazioni, sentito il ministro delle finanze.

#### Art. 3.

In caso di assenza o d'impedimento il provveditore o il Regio commissario nel caso di amministrazione straordinaria, sarà sostituito dal comandante del porto di Venezia il quale ne assumerà tutte le funzioni.

## Art. 4.

Presso il Provveditorato del porto potrà essere destinato a prestar servizio personale del Corpo delle capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo e le cui competenze saranno dal Provveditorato stesso o pagate direttamente a esso personale ovvero rimborsate alla competente Amministrazione.

## Art. 5.

Il provveditore al porto per l'attuazione di servizi ad esso spettanti può emettere ordinanze, anche immediatamente eseguibili, richiedendo, ove occorra, alla competente Autorità l'assistenza della forza pubblica.

Per le contravvenzioni alle ordinanze di cui al precedente comma si applicano le pene stabilite dagli articoli 422 e 423 del Codice per la marina mercantile, rimanendo invariata la competenza stabilita dal capo unico, titolo III della parte seconda dello stesso Codice.

## Art. 6.

Nelle aree di demanio marittimo di cui all'alinea secondo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712, s'intendono compresi gli spazi acquei del porto. Per l'uso di tali aree e per le concessioni previste dall'articolo 158 del Codice per la marina mercantile e corrispondenti del relativo regolamento, il Provveditorato procederà, d'accordo con la Capitaneria di porto.

## Art. 7.

Il ministro delle comunicazioni nell'esercizio delle facoltà attribuitegli con Regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, potrà autorizzare il Provveditorato al porto di Venezia a stipulare con la Società Porto Industriale di Venezia, quale garante degli industriali della zona Marghera, speciali Convenzioni intese a risolvere particolari questioni attinenti alla regolazione del lavoro sugli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo facenti parte della zona industriale annessa al nuovo porto commerciale in regione Marghera. Le Convenzioni non saranno esecutive se non siano approvate dal ministro delle comunicazioni.

A reintegro delle somme che le Convenzioni stesse ponessero a carico della Società Porto Industriale di Venezia quale garante degli industriali della zona suddetta, la Società stessa è autorizzata a percepire per la durata di 10 anni un contributo non superiore a lire 0,90 a tonnellata, sulle merci imbarcate e sbarcate negli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo suindicati, tenuto il debito conto del genere della merce in modo da mantenere la proporzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 2101 del 28 dicembre 1924.

La misura del contributo sarà annualmente stabilita con decreto dei ministri delle comunicazioni e delle finanze, in base al traffico accertato durante l'anno precedente ed alla somma annua che nel periodo di 10 anni dovrà essere introitata dalla Società Porto industriale di Venezia.

Il decreto indicherà anche le norme e le modalità della riscossione.

Il Provveditorato al porto di Venezia è autorizzato a concedere un prestito alla Società Porto industriale di Venezia per far fronte al pagamento delle somme di cui sopra.

Le Convenzioni indicate nel presente articolo saranno esenti dalle tasse di registro e bollo e dai diritti di segreteria.

#### Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dal Nostro ministro proponente sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — GIURATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'art. 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico » (N. 425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'art. 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico.

*Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
15 febbraio 1926, n. 37.*

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, riflettente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato della guerra, della marina e dell'aeronautica ;

Udito il Consiglio dei ministri di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

#### Art. 1.

L'articolo 12 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, è modificato nei termini seguenti ;

«Egualmente nella prima applicazione del presente decreto i Ministeri predetti avranno facoltà di transitare, di concerto col ministro dell'aeronautica, nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente, quegli ufficiali medici delle categorie in congedo i quali, non avendo superato i limiti massimi di età stabiliti per la permanenza nei relativi gradi, abbiano già prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica e ne siano riconosciuti meritevoli da un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà composta di un generale medico della sanità militare, presidente, da due ufficiali medici superiori del Regio esercito e da due ufficiali medici superiori della Regia marina.

Il numero dei posti da coprire come sopra non potrà però eccedere il limite di un terzo di quelli previsti nella tabella unita al presente decreto, tenendo conto, per quanto riguarda i ruoli dei quali gli ufficiali nominati debbono far parte, delle aliquote stabilite nel 1° comma del precedente art. 8.

Indipendentemente, ed oltre tali limiti numerici, il Ministero della guerra è altresì autorizzato — nella prima applicazione del presente decreto — ad assumere nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente, alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, ufficiali medici inferiori della Croce rossa, nel numero massimo di 3 e col grado conseguito nell'associazione predetta, purchè già riconosciuto a norma di legge, dal Ministero della guerra. Detti ufficiali saranno tuttavia compresi nel numero massimo di quelli da collocarsi fuori quadro, giusta la predetta tabella ».

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e delle altre forze armate dello Stato ». (N. 430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e delle altre forze armate dello Stato ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.

*Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1926, n. 37.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
E D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 che istituisce la posizione ausiliaria per gli ufficiali del Regio esercito ;

Visto il Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, che costituisce un corpo di agenti di pubblica sicurezza ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina per l'aeronautica, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze e per l'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'indennità militare agli ufficiali, di cui all'art. 171 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, è stabilita nella misura annua seguente :

Sottotenente e gradi corrispondenti . . . . .	L.	2,400
Tenenti e gradi corrispondenti . . . . .	»	2,600
Capitano e gradi corrispondenti . . . . .	»	3,700
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti . . . . .	»	4,700
Tenente colonnello e gradi corrispondenti . . . . .	»	5,200
Colonnello e gradi corrispondenti . . . . .	»	5,700
Generale di brigata, maggiore generale e gradi corrispondenti . . . . .	»	6,200
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti . . . . .	»	6,700
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	»	7,200
Generale d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	»	9,000
Generale d'esercito e gradi corrispondenti . . . . .	»	12,000
Maresciallo d'Italia, e gradi corrispondenti . . . . .	»	20,000

L'aumento alla indennità militare per gli ufficiali con famiglia, di cui all'ultimo comma dell'articolo predetto, è portato a lire 2,100.

Art. 2.

L'indennità militare ai sottufficiali, di cui all'art. 172 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è stabilita nella misura annua seguente :

Sergente, vice brigadiere e gradi corrispondenti . . . . .	L.	L.	360
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti . . . . .	»		540
Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei tre gradi e gradi corrispondenti . . . . .	»		630

L'aumento alla indennità militare ai sottufficiali con famiglia, di cui al penultimo comma dell'articolo predetto, è portato a lire 1,700 annue per i sottufficiali provvisti di alloggio in natura; a lire 2,500 per quelli obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio, ed a lire 2,800 per quelli non provvisti di alloggio.

## Art. 3.

La riduzione dell'indennità militare per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura di cui all'art. 173 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è stabilita nella misura annua seguente:

Sottotenente e gradi corrispondenti . . . . .	L.	580
Tenente e gradi corrispondenti . . . . .	»	620
Capitano e gradi corrispondenti . . . . .	»	890
Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti . . . . .	»	1,120
Tenente colonnello e gradi corrispondenti . . . . .	»	1,250
Colonnello e gradi corrispondenti . . . . .	»	1,330
Generale di brigata, maggiore generale e gradi corrispondenti . . . . .	»	1,470
Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti . . . . .	»	1,560
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	»	1,700
Generale d'armata e gradi corrispondenti e superiori . . . . .	»	2,150

## Art. 4.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria dei gradi sottoindicati e gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni:

1°) l'assegno provvisorio di pensione liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni;

2°) un'indennità annua di lire:

- 1,000 pei tenenti;
- 1,500 pei capitani;
- 2,000 pei maggiori e primi capitani;
- 2,000 pei tenenti colonnelli;
- 4,000 pei colonnelli;
- 4,500 pei generali di brigata e pei maggiori generali;
- 5,000 pei generali di divisione e tenenti generali;
- 6,000 pei generali di corpo d'armata;
- 8,000 pei generali d'armata.

## Art. 5.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

## Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° marzo 1926 rimanendo ferme tutte le altre relative all'indennità militare in vigore alla stessa data.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## Art. 7.

Nella prima attuazione della nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito, il ministro per la guerra potrà concedere, previo concerto con quello per le finanze, agli ufficiali del Regio esercito, aventi famiglia convivente ed a carico, nei trasferimenti di sede disposti dall'Amministrazione per ragioni di servizio, e non su domanda, un supplemento alle ordinarie indennità, non superiore ad una mensilità di stipendio escluso il supplemento di servizio attivo, se lo stipendio non superi l'importo di lire mille mensili, con la riduzione a metà per la parte eccedente le lire mille per gli stipendi di maggiore importo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente » (N. 431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura della indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente.

*Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1926, n. 97.*

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i nostri decreti-legge 14 gennaio 1923, n. 31 ; 8 marzo 1923, n. 832, e 15 marzo 1923, n. 967, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ;  
Visto il Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206 ;  
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;  
Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze :

Abbiamo decretato e decretiamo :

#### Art. 1.

L'indennità militare istituita con il secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, a favore degli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che prestano servizio permanente presso il comando generale, presso i comandi di zona, presso i comandi di gruppo di legioni e presso i comandi di legione, è, con effetto dal 1<sup>o</sup> marzo 1926, stabilita nella seguente misura annua :

capo manipolo . . . . .	L. 2600
centurione . . . . .	» 3700
seniore . . . . .	» 4700
console . . . . .	» 5700
console generale . . . . .	» 6200
luogotenente generale . . . . .	» 6700
comandante generale . . . . .	» 7200

#### Art. 2.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto il Guardasigilli : Rocco,

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 GIUGNO 1926

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 » (N. 440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 ».

Prego l'onorevole segretario Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.

*Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 9 aprile 1926, n. 83.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di procedere alla revisione delle promozioni a

scelta ai gradi di maggiore e di tenente colonnello nell'arma di fanteria, ed alla emanazione di provvedimenti conseguenziali, in conformità del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, numero 1267;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro della guerra ha facoltà:

a) di procedere alla revisione delle promozioni, a scelta ordinaria, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello dell'arma di fanteria, effettuate in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, e determinare i conseguenti spostamenti di anzianità assoluta e relativa con decorrenza non anteriore alle originarie proposte di promozione a scelta;

b) di provvedere, in conseguenza, alle correlative rettifiche di anzianità nelle promozioni seguite a turno normale, ed anche alle promozioni ad anzianità necessarie per mantenere la prescritta proporzione fra scelta ed anzianità secondo le norme della legge 21 marzo 1915, n. 301, e decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, avendo riguardo al quadro di avanzamento dell'anno a cui le promozioni stesse debbano riferirsi ed applicando per tali promozioni le norme anteriori all'entrata in vigore del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1645.

I provvedimenti emanati in attuazione del presente decreto non modificano la posizione di stato degli ufficiali a cui si riferiscono; producono effetti limitatamente all'ulteriore svolgimento della carriera ed al trattamento economico per il tempo posteriore alla rispettiva emanazione e non danno luogo nè al ricupero di assegni già corrisposti nè a pagamento di arretrati.

Contro i detti provvedimenti, di carattere amministrativo definitivo, non è ammesso alcun gravame giurisdizionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge,

ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e dei bilanci della giustizia e dei lavori pubblici già approvati nelle sedute precedenti.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di procedere all'appello nominale.

REBAUDENGO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione all'art. 9 della legge 13 giugno 1912 n. 555, sulla cittadinanza italiana ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Cao Pinna, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cefaly, Chersich, Cocchia, Corbino, Cornaggia.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Ferrero di Cambiano, Ferri, Fracassi, Francica Nava.

Gabba, Gallina, Garofalo, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Grandi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Millo, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Pantano, Pascale, Pavia, Peano, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Podestà, Porro.

Rajna, Rebaudengo, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Sanminiatelli, Scalori, Schanzer, Sili, Sitta, Soderini, Squitti, Supino.

Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Trecani.

Venzi, Vigliani, Vigoni.

Zappi.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 441):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 486):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 488):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 766, relativo all'importazione nel Regno di carta da giornali (N. 444):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	113
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1926, n. 361, che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggio-

razione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe (N. 411):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 416):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	106
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità (N. 417):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia (N. 424):

Senatori votanti . . . . .	124
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879,

concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico (N. 425):

Senatori votanti . . . . . 124

Favorevoli . . . . . 112

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e delle altre forze armate dello Stato (N. 430):

Senatori votanti . . . . . 124

Favorevoli . . . . . 113

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente (Numero 431):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 133

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (N. 440):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 133

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

### Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

Il sottoscritto chiede all'onorevole ministro dell'interno se, dopo il voto del Senato nei riguardi delle case da giuoco, voto pienamente rispondente alle savie direttive seguite fin qui dal Governo, non creda opportuno rafforzare anche maggiormente tutta la legislazione che si riferisce a questa così importante materia.

Soderini.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 514);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 526);

Estensione dell'Istituto del Podestà ai comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti (N. 442);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare (N. 436);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume (N. 438);

Provvedimenti per la costruzione o l'acquisto di edifici per le Scuole italiane all'estero (N. 487);

Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 450);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità (N. 454);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 138, col quale è autorizzata la spesa di lire 2,000,000 per la sistemazione edilizia e per l'arredamento scientifico e didattico delle cliniche chirurgica e dermosifilopatica della Regia Università di Padova (N. 452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1926, n. 595, che concede la franchigia per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene (N. 456);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50,000,000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità nella Isola di Rodi, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dieci rate uguali in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1925-26 al 1934-35 (N. 502);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga

al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche (N. 460);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 451);

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> giugno 1925, n. 788, recante provvedimenti speciali per operazioni compiute da Istituti di emissione di concerto col ministro delle finanze (N. 306).

La seduta è sciolta (ore 19,15).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della salute pubblica.